

Giannino Guiso

l'uomo
senza
diritti
il detenuto
politico



COLLETTIVO EDITORIALE LIBRIROSSI

*pag.11-17 Tendenza imperialista della U.E.
pag.28-48 il progetto di Convenzione europea contro il terrorismo
(quando ancora l'Italia non aveva sigliato la Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo) in ambito C.E.*

pag.68 i detenuti "comuni"

pag.70 annientamento prigionieri rivoluzionari

pag.79-80 concetti di base

pag.82-85 Strage di Alessandria (Dalla Chiesa 1974)

pag.87-88 repressione-annientamento

pag.88 contraddizioni nel sistema

pag.89-94 l'avvocato difensore

(pagine indicate da Paolo Dorigo)

Introduzione

Ritengo che la miglior introduzione al presente saggio possa esser costituita dalla seguente lettera — da me inviata il 15 giugno 1977 al Dottor Mario Del Rio, Presidente della prima sezione della Corte di Assise di Milano, e da lui letta in apertura di udienza — con la quale rimettevo il mandato di difensore di fiducia di Renato Curcio e Nadia Mantovani, militanti delle Brigate Rosse.

Essa è la sintesi di una esperienza da me vissuta e sofferta. Nessun altro documento può essere così immediato per spiegare al lettore i motivi che mi hanno determinato alla stesura di questo saggio, che vuole provocare non solo discussione e riflessione sui concetti in esso espressi, ma che vuole anche essere la testimonianza di un giurista democratico di fronte alla sopraffazione e alla violenza del potere.

Dedico, perciò, questo scritto a tutti coloro che, nelle galere e fuori, soffrono e lottano per l'affermazione della loro dignità di uomini e sacrificano la loro giovinezza e finanche la loro vita per la costruzione di una società di uomini liberi, felici ed uguali.

Al Dottor Mario Del Rio

Egregio Presidente,
lunedì scorso Le annunziai verbalmente il mio proposito di non partecipare al processo contro Renato Curcio, Nadia Mantovani e altri, illustrandoLe i motivi che sollecitavano in tal senso una mia decisione.

Tali motivi oggi ritengo di dover confermare dopo lunga riflessione per rendere più efficace la mia protesta per la

ripetuta violazione dei diritti della difesa e per le brutali condizioni in cui i detenuti politici che io difendo sono costretti a vivere in esecuzione di un preciso piano che mira alla distruzione della loro identità politica e psichica.

In sostanza questo processo che la stampa quotidiana e di partito ha cercato di presentare come un processo democratico, rispettoso delle regole del contraddittorio processuale e delle norme costituzionali, è stato politicamente strumentalizzato per offrire la dimostrazione della saldezza irreale delle istituzioni « democratiche », che si rivelano, invece, solo più efficientistiche in senso repressivo e disancorate dai principi costituzionali che presidiano il nostro diritto positivo: efficientismo repressivo, peraltro, che dimostra, invece, la loro preoccupante debolezza.

Uno Stato che si regge sulla repressione e sulla violenza delle sue istituzioni non può definirsi Stato Democratico, perché i presupposti e la forza di questo trovano presidio insormontabile nella difesa della dignità e della personalità umana del cittadino.

Così come non può definirsi Stato di Diritto uno Stato che non rispetta e non applica le sue stesse leggi.

Il « trattamento scientifico » riservato a Curcio e compagni, la disumana segregazione, l'isolamento politico e sociale cui vengono sottoposti in carcere, le vessazioni di cui sono continuamente oggetto per determinata e precisa volontà dell'esecutivo, non trovano riscontro nelle norme codificate del nostro ordinamento penale e penitenziario, per cui la reale situazione in cui versano è contraria non solo alle norme del nostro ordinamento giuridico, ma anche a quelle del diritto internazionale e ad ogni principio di umanità.

Perciò se la mia funzione e il mio ruolo deve essere quello di avallare con la mia presenza di difensore una situazione solo apparentemente legale per consentire la celebrazione di un processo già snaturato e criminalizzato per la separazione delle azioni che costituiscono oggi l'arido oggetto del dibattito processuale dai motivi politici che le hanno ispirate, io rifiuto questo ruolo e rivendico tutta la mia autonomia di giudizio e di critica.

Gli ostacoli creati alla difesa, la mancata traduzione dei detenuti nel luogo del giudizio, il mancato rispetto dei termini

e dei giorni liberi posti a garanzia del reale esercizio del diritto difensivo, ma in particolare la brutale detenzione nel carcere speciale dell'Asinara, le scientifiche tecniche di repressione e di trattamento usate e dirette alla destabilizzazione del detenuto, sono la evidente dimostrazione dell'inutilità di un giudizio la cui celebrazione non potrà che avere un significato meramente formale.

Né si deve trascurare il clima in cui questo processo dovrà celebrarsi che giustificherebbe una fondata denuncia di legittima suspizione; la mobilitazione reazionaria (?) delle masse; la formazione preventiva di elenchi speciali di « volontari » avvocati difensori; la ingiustificata mobilitazione della stampa intorno ad un processo che per la sua semplicità giuridica potrebbe paragonarsi ad un normale processo di pretura; la divulgazione attraverso la stampa quotidiana e gli organi di mass media di inattendibili minacce rivolte ai cittadini giudici popolari e di « strane » telefonate, hanno contribuito a creare uno stato di tensione che turba la serenità del giudizio e sposta, almeno apparentemente, su un piano di rappresentazione quello che doveva essere un civile e corretto dibattito processuale.

Per questi motivi e per quelli che a voce ho già avuto occasione di esprimere lunedì scorso e che qui richiamo, rinuncio — in perfetta aderenza con i principi di lealtà e di franchezza che hanno sempre presieduto le mie decisioni — al mandato difensivo affidatomi da Renato Curcio e da Nadia Mantovani.

Tengo ancora a precisare che esco da questo processo profondamente convinto che la mia grave decisione e la mia vibrata protesta rispecchino fedelmente i motivi della mia vecchia scelta socialista e democratica.

Perciò non esco in punta di piedi, ma esco sbattendo la porta.

Avv. Giannino Guiso

Il blocco imperialistico euro-americano

In una lucida ed attuale analisi politica su « Le Monde » dell'11/2/75 Jean Paul Sartre ha detto che: « L'Europa che ci presentano Carter, Schmidt, Giscard d'Estaing e Andreotti è senza rapporto alcuno con l'internazionalismo proletario, senza rapporto con l'Europa dei lavoratori, di cui sogna da un secolo il movimento operaio occidentale. Nello spirito dei suoi promotori si tratta, al contrario, nella dinamica attuale dei rapporti di classe, di costruire un'Europa del capitale, che sarà necessariamente dominata dalle società multinazionali tedesco-americane », e conclude affermando che « l'assemblea europea, eletta in tale contesto, servirà soltanto da strumento istituzionale a questa forma di dominazione » imperialistica.

Costruire un'Europa del capitale significa — come vedremo nel corso di questo saggio — costruire uno Stato imperialistico, sempre più Stato di polizia, produttore di violenza e di repressione, al fine di creare una società docile e unidimensionale in cui l'unico modo di pensare dovrà corrispondere ad una ideologia di Stato e ove potranno esercitarsi — nello spazio indicato e accuratamente predisposto — i diritti sociali, i diritti politici, il diritto al lavoro, il diritto allo studio e cioè il diritto di essere. Essi in sostanza si risolveranno in « diritti forzati » perché rientreranno, in realtà, nella sfera statale di disponibilità e non in quella di cittadino.

Lo Stato imperialistico è infatti essenzialmente uno Stato corporativo, che riconosce solo gruppi sociali che esprimono in modo armonico richieste tra loro compatibilizzate. Le crisi vengono subite sempre dalle classi subalterne, perché non potendo lo Stato imperialistico risolvere le contraddizioni sociali, ad esse farà fronte con un apparato di controllo sociale

timento MRC (Tornado) anglo-tedeschi-italiani, intrattiene buoni rapporti di affari anche con la Cina alla quale ha venduto elicotteri. Il capo dell'impresa, Ludwig Boelkow, è stato nominato a Bruxelles, vice presidente del Nato Industrial Advisory Group (NIAG), che è un organismo di consultazione atlantico per le questioni riguardanti la cooperazione militare e la standardizzazione degli armamenti ».¹

Franz Joseph Strauss, l'italiano Flaminio Piccoli e il belga Tindemans saranno alcuni tra gli aderenti al Fronte democratico europeo candidati ufficiali al Parlamento di Strasburgo. È facile leggere nel programma di questo Fronte moderato europeo, il progetto imperialistico del capitale multinazionale.

Anche gli altri partiti europei « fratelli » hanno intensificato i loro rapporti in previsione delle elezioni a suffragio universale del Parlamento europeo. Oltre ai già citati democratico-cristiani vi saranno rappresentati i socialisti, tuttora divisi da numerose contraddizioni soprattutto tra la socialdemocrazia tedesca e il cosiddetto socialismo mediterraneo (Italia, Francia). Liberali, centristi, gollisti e repubblicani cercheranno di presentarsi come un unico blocco di supporto al blocco moderato democratico-cristiano, mentre paiono appianate contraddizioni che dividevano il blocco eurocomunista all'interno del quale si scontravano la posizione italiana fortemente europeista e quella francese contraria.

Perciò appare allarmante l'appello lanciato da Jean Paul Sartre per la costituzione di un « Comitato di azione contro un'Europa tedesco-americana e l'elezione di un Parlamento al suo servizio ». È un tentativo di opposizione alla creazione di un organismo il cui evidente proposito non è quello della unificazione dei popoli nel rispetto delle reciproche sovranità, ma quello dell'unificazione dell'Europa in funzione di uno sviluppo imperialistico. È di tutta evidenza che la funzione di quel Parlamento sarà quella di formalizzare i principi informatori della politica economica, industriale e militare — elaborati dalle multinazionali — cui i Paesi rappresentati dovranno necessariamente uniformarsi. Se tutti i Paesi aderenti esprimessero uguale forza economica, rappresentativa e politica, l'interesse dei vari Stati finirebbe talvolta per convergere. Ciò, però, non è in quanto i diversi Stati sono parte di una catena gerarchica e disposti necessariamente secondo la con-

cezione di aree differenziate, che vedono al vertice i Paesi economicamente più forti e, in coda, quelli la cui economia è instabile e misera.

L'Italia, in questa « unità » — che non è altro che una dittatura americano-tedesca — svolgerà quindi (e già svolge) un ruolo subalterno e condizionato. Il progetto, tuttavia, non riguarda soltanto l'Europa, poiché uno sguardo alle altre situazioni internazionali ci spiega che l'imperialismo USA ha costituito nel mondo una concezione di blocchi che vedono al vertice gli Stati Uniti d'America che interagiscono con altri Stati leaders, facenti parte dei vari blocchi secondo la concezione di aree differenziate. Lo schema meglio chiarisce il concetto:

oggi gli spostamenti di quadro

BRASILE	/	America Latina	
RFT		Europa	IND-PAK Terzo Mondo
USA	IRAN	ISR/TUR	Medio Oriente
	GIAPPONE		Paesi del sud est asiatico
	ZAIRE	S.A.	Africa centrale

Ogni blocco si regge « su una configurazione di rapporti tra gli aderenti che è praticamente gerarchica, in cui il leader riveste una funzione analoga a quella dell'autorità nei sistemi interni nei confronti degli aderenti sottoposti. L'abilitazione ad assumere la parte dell'autorità deriva al leader dalla sua superiorità (sotto ogni aspetto) nei confronti degli altri; inoltre questo, come sovrano nello "Stato di polizia" si assume la cura e la protezione degli "interessi" dei "sudditi". Integrazione economica, protezione militare, omogeneità politica e comunicazioni culturali si configurano nel blocco. La mancanza di una codificazione formale delle relazioni permesse ai vari Stati lascia ad essi una libertà apparente di esprimere una posizione autonoma. Ma è proprio nel momento in cui la crisi, determinata da una azione contraria ai valori del blocco, scoppia, che si può cogliere nel modo più chiaro l'emergere della struttura autoritaria ».²

Faranno allora i leaders ad intervenire con le tecniche più varie per imporre il rispetto delle regole fondamentali, per ricreare le condizioni politiche, economiche e sociali e per ristabilire la struttura gerarchica (es. interventi internazionali degli USA e della RFT).

L'imperialismo ha, quindi, una composizione gerarchica che

è determinata dal livello della composizione organica del capitale, dal livello tecnologico, dal livello di industrializzazione e di concentrazione del capitale finanziario e da cui deriva necessariamente la creazione di aree differenziate. Nella catena alle aree differenziate vengono concessi aiuti dagli anelli più forti che, attraverso questo meccanismo, esportano potere. La composizione organica del capitale crea quindi diversi settori nel blocco ed i settori più forti saranno quelli ad alto sviluppo tecnologico: il settore dell'industria nucleare, il settore avio-spaziale, e il settore elettronico. L'uscita dalla crisi è fondata, infatti, sul principio del potenziamento dell'industria bellica, su enormi commesse militari che compensano il rilancio dell'economia nei tre settori. Il principio della « successione » (un calcolatore superato e « smesso », come un vecchio abito, verrà subito trasferito nell'anello della catena immediatamente inferiore e così man mano, fino a quello più basso del sistema) crea e conserva quella inferiorità tecnologica che caratterizza le aree diversamente differenziate. Inoltre darà allo Stato leader la possibilità di ricavare sempre il massimo profitto, evitando con la « successione » la naturale svalutazione del prodotto. Vi è anche un processo ineguale nella tendenza di sviluppo fra i diversi Stati del blocco imperialistico, in quanto sono parte di una catena gerarchica il cui procedere complessivo è l'insieme di movimenti parziali non necessariamente contemporanei e non necessariamente omogenei. Ciò determina le contraddizioni imperialistiche cui ancora si assiste.

Queste considerazioni scaturiscono da un'analisi di fenomeni reali che sono accaduti e accadono in Europa e che, necessariamente, comportano, nei riflessi interni del nostro Stato, deviazioni dai dettami costituzionali che sconvolgono la struttura dello « Stato di diritto », svilendo anche le funzioni degli organi elettivi-rappresentativi, del Parlamento e spostando la competenza del potere legislativo verso l'apparato esecutivo.

Gli incontri di vertice fra ministri degli interni europei — come quelli svoltisi nel maggio 1975 a Strasburgo, ed i successivi del novembre e del gennaio — gli accordi immediatamente operativi scaturiti sul piano dell'organizzazione e strumentazione tecnica per lo scambio di informazioni a livello

di polizia, le nuove tecniche repressive concertate, indicano chiaramente la tendenza ad affidare all'apparato esecutivo il programma di unificazione interna su scala transnazionale ed europea. L'unificazione comporta un'« intrecciarsi » delle istituzioni che, in quanto tali, non appartengono più a uno Stato nazionale (pur avendo sempre una nazionale specificità) e operano su un piano integrato di relazioni di potere vincolanti e interne al blocco.

Con l'elezione del Parlamento europeo e l'espansione di ingerenza degli apparati esecutivi dei vari Stati, i Parlamenti dello Stato imperialistico tendono a diventare elementi secondari del gioco politico. La conseguenza naturale è che il potere decisionale e le linee di tendenza politiche vengono dettate ed imposte attraverso organismi economico-finanziari che condizionano le aree differenziate, e cioè il Fondo Monetario, la CEE ecc. e trovano diretta applicazione attraverso gli apparati esecutivi degli Stati.

La RFT come stato leader

Il modello che si vuole imporre all'Europa è il modello tedesco. Il ruolo di leader nel blocco europeo dipende dalla sua posizione economico-finanziaria: la Germania Federale rappresenta, inoltre, dopo gli USA, la seconda nazione più forte all'interno di tutti i vari blocchi, subito seguita dal Giappone. Rispetto all'Europa la Germania Federale ha la più alta percentuale di investimenti USA, concentrati soprattutto nel settore energetico, nella produzione automobilistica e nell'elettronica. L'IBM copre la maggior parte del mercato tedesco relativo agli elaboratori elettronici. Un altro fattore che ha contribuito alla rapida espansione economica della RFT è dato dall'alta qualificazione della forza lavoro tedesca. La Germania Federale ha inoltre il controllo del mercato della mano d'opera in buona parte dell'Europa mediterranea. Tutti questi fattori contribuiscono all'espansione economica della RFT. « Ai fini di una valutazione della posizione imperialista che viene man mano assumendo il capitalismo

tedesco nell'area europea, sono essenziali i dati relativi all'esportazione dei capitali. Mentre fino al '60 circa gli investimenti tedeschi tendono a concentrarsi in prevalenza nell'allargamento e rinnovamento tecnologico dell'apparato produttivo interno, fra il 1960 e il 1966, gli investimenti esteri arrivano a triplicarsi e, a partire da quest'anno, il volume degli investimenti esteri ha un incremento sempre maggiore, passando dai 10 miliardi di marchi del 1966 ai 19,2 miliardi del 1970, per più della metà investiti nell'area europea (10,775) e, per l'altra parte, lungo una direttrice che può essere individuata nell'area del "sottosviluppo" mediterraneo (Paesi arabi e nord-africani) e sud-americani.³ Affinché la Germania Federale possa continuare ad attrarre capitali, vista la sua stabilità monetaria, è necessario che ad essa corrisponda anche una stabilità politica e sociale: « Ciò spiega il carattere preventivo e terroristico della repressione in RFT e la necessità di estendere il modello nei Paesi con i quali sono più intensi gli scambi e soprattutto quelli da cui proviene la forza lavoro immigrata ».⁴

La Germania federale è una « democrazia governabile »

La Repubblica Federale Tedesca è tranquilla. Gli studenti, rinsaviti, votano a destra nelle elezioni universitarie: nella Ruhr industriale la lotta di classe si gioca al tavolo delle trattative salariali, i « terroristi » che non sono in carcere sono nello Yemen del Sud. La legislatura iniziata nel 1972, nell'entusiasmo delle riforme si conclude nella delusione e nella rassegnazione. Ma pochi sembrano preoccuparsi. « Quale Paese sta meglio della Repubblica Federale Tedesca? » domanda il cancelliere Schmidt a chi vuol ascoltarlo? In Europa e nel mondo la Germania Federale è un esempio per la sua stabilità politica, per il suo successo economico, per la sua pace sociale. La stessa crisi economica sembra essere passata senza colpirla veramente. I sindacati hanno inserito lo sciopero nel conto dei profitti e perdite, e la classe operaia, ben inquadrata, sacrifica, senza scomporsi, il suo potere d'acquisto al « rilancio » economico. La Repubblica Federale Tedesca è tranquilla. È in questo clima che è stato adottato, negli ultimi anni, e soprattutto negli ultimi mesi, un insieme di leggi e di regolamenti, unici nell'Europa occidentale, che limitano i diritti fondamentali. In nome della lotta al « terrorismo » il codice penale è stato riformato, è stata instaurata una forma di censura; e inaugurata una nuova « caccia alle streghe ».⁵

Il Berufsverbot, cioè il divieto di professione, condensa in sé il concetto di stabilità politico-sociale che la RFT vuole

realizzare. Prendendo spunto dalla lotta contro il « terrorismo » si è inteso colpire tutto ciò che rappresenta « devianza » e « antagonismo ». Tramite questo provvedimento sono state create in RFT delle schedature legali di cittadini di sinistra ai quali, in pratica, escludendoli dal lavoro, viene negato anche il diritto di essere.

Appello contro il « divieto di professione ».⁶

La nostra campagna contro il *divieto di professione (Berufsverbot)*, che raggruppa 180 iniziative popolari locali, rappresentanti di organizzazioni sindacali, giovanili e studentesche, socialdemocratici, comunisti, liberali e cristiani, ritiene necessaria la più ampia informazione sul *divieto di professione* praticato nella Repubblica Federale Tedesca. Questa informazione è necessaria, perché il *divieto di professione* nell'anno 1974 è stato notevolmente inasprito e dovrebbe essere legalizzato in futuro con una legge parlamentare federale, nonostante il provvedimento pendente davanti alla Commissione dei diritti fondamentali costituita dal Consiglio di Economia e diritti sociali dell'ONU e dell'UNESCO. Già nella seduta del 15 novembre 1974, il parlamento federale tedesco ha dibattuto in prima lettura i disegni di legge, presentati dal governo federale e dal Bundesrat (rappresentanza federale dei Länder). Le conclusive 2^a e 3^a lettura sono previste per la prima metà del 1975. Le forze democratiche nella Repubblica Federale Tedesca sono profondamente impegnate, per impedire l'approvazione di tale legge. Hanno bisogno, però, dell'aiuto internazionale dell'opinione pubblica mondiale.

Mettiamo in particolare rilievo le conseguenze nocive delle tendenze antidemocratiche all'interno della Repubblica Federale Tedesca per gli sforzi internazionali per la distensione e per la pace mondiale. La nostra iniziativa osserva con preoccupazione profonda tali sviluppi, che costituiscono una violazione del diritto internazionale e della costituzione della stessa Repubblica Federale Tedesca. Si tratta delle più gravi misure antidemocratiche sin dall'approvazione della legislazione di emergenza nel 1968, nella Repubblica Federale Tedesca.

La nostra iniziativa sin dal 1972 si trova a confrontarsi con una situazione, creata dalle autorità federali, le quali impongono il divieto di esercitare o di assumere professioni alle dipendenze dello Stato. Specificamente nel 1974 tale prassi di non assunzione è stata accentuata, nonostante l'evidente violazione della « Dichiarazione dei diritti fondamentali », della « Convenzione europea sui diritti fondamentali » e di varie convenzioni internazionali (UNESCO, Organizzazione internazionale di lavoro) e della Costituzione federale tedesca.

1. Almeno 250.000 aspiranti dipendenti dello Stato sono stati « esaminati » dai servizi di polizia interna per la difesa della Costituzione (*Verfassungsschutzämter*) del *Bund* o dei *Länder*. Tale « esame » viene imposto ormai regolarmente ad ogni aspirante a cariche pubbliche o professioni alle dipendenze dello Stato. Un apparato, sistematicamente organizzato, che si serve di confidenti per il servizio di sorveglianza

clandestina, è stato creato in questi ultimi anni. Sotto il pretesto di voler « tutelare » la Costituzione, tale apparato sorveglia ogni attività democratica di cittadini federali, schedando senza il minimo controllo attraverso i tribunali federali nell'interesse dei cittadini schedati.

2. Attualmente sono pendenti almeno 380 casi di *divieto di professione*, specialmente del 1974; nel contempo aumenta il numero dei casi che non sono venuti a conoscenza dell'opinione pubblica. I *divieti di professione* sono stati sistematicamente allargati a membri del Partito Socialdemocratico, del Partito liberale e a sindacalisti, non appartenenti a partiti politici. Con ciò sono coinvolti in tale prassi ormai tutte le forze democratiche che lottano per la pace.

3. In una prima fase si trattava specificamente di insegnanti alle scuole, che furono vittime del *divieto di professione*. Nel frattempo tale prassi è stata allargata a giuristi, medici, teologi, economisti, giornalisti, e scienziati in genere.

4. Aumentano i casi in cui impiegati statali di ruolo, di condotta impeccabile e democratica, che hanno esercitato per lunghi anni la professione alle dipendenze dello Stato come insegnanti ecc. vengono sottoposti a procedimenti disciplinari con la prospettiva del licenziamento nonostante che ogni impiegato statale di ruolo venga tutelato in maniera specifica dalle leggi e dalla Costituzione federale. Impiegati statali, già assunti, spesso non ottengono la nomina a vita. La non assunzione o il licenziamento provoca in tutte quelle professioni che sono monopolizzate dalle funzioni statali (insegnanti, magistrati, ecc.) la distruzione dell'esistenza sociale e familiare della vittima del *divieto di professione* con la sola giustificazione di motivi politici di discriminatori.

5. Per insegnanti e giuristi aumentano i casi del *divieto* non solo dell'esercizio della rispettiva professione, ma addirittura della formazione professionale. Questo vale per i casi, dove agli studi universitari segue un periodo di perfezionamento professionale nelle istituzioni statali alla dipendenza delle autorità competenti. Anche questi casi di non-assunzione di perfezionandi violano l'art. 12 della Costituzione federale cioè la garanzia di libera scelta della professione perché il perfezionamento viene monopolizzato presso le autorità statali, nonostante sia obbligatorio anche per varie professioni libere (avvocato, giornalista ecc.).

6. Le autorità federali hanno accentuato la loro prassi antidemocratica anche nel senso, che sempre più spesso vengono enunciati *divieti* di teoria, il che vuol dire che in concorsi universitari, in procedimenti di laurea oppure in procedimenti disciplinari vengono stigmatizzate teorie marxiste. Vengono impediti in questi casi la ricerca scientifica marxista ed il suo insegnamento accademico. Il solo uso del termine « imperialismo » in articoli di carattere scientifico, soggiace al verdetto di non-assunzione delle autorità.

7. Negli ultimi tempi è aumentato anche il numero di coloro, che prima dell'assunzione in professioni alle dipendenze dello Stato sono stati citati dalle autorità federali per un procedimento discriminatorio di

schedata (cd. *Anhörungsverfahren*). Nella maggior parte dei Länder federali sono state istituite commissioni centralizzate per tale « procedimento di inchiesta », commissioni che ricordano le commissioni « paritetiche ». Durante tali procedimenti le persone in questione vengono sottoposte a domande che riguardano la loro appartenenza a partiti, sindacati o associazioni, oppure la loro candidatura per tali organizzazioni in elezioni pubbliche; vengono poi sottoposte a domande che riguardano la loro visione del mondo, la loro fede politica e la loro relative attività. Vengono inoltre costrette a difendersi da accuse riguardanti attività contro la guerra nel Vietnam, contro la giunta militare fascista in Cile, e per la ratifica dei patti di Mosca e Varsavia. Questi procedimenti sono non solo discriminatori, ma anche incompatibili con la Costituzione federale e compromettono gli sforzi per la distensione e per la pace.

Tale prassi discriminatoria ormai dovrebbe essere sanzionata e rafforzata dall'approvazione di una legge federale. Il 6 marzo 1974 è stato approvato dal governo federale un progetto di legge (*Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften*) che trasforma il diritto disciplinativo dei dipendenti statali. Tale legge è stata già presentata al parlamento. Essa prevede che nessun candidato ad una professione alle dipendenze dello Stato possa far valere che gli « scopi politici, da lui seguiti, sarebbero conformi agli scopi di un partito politico o di una associazione, che si muove nello spazio degli artt. 9 e 21 della Costituzione federale »¹ Il progetto di legge prevede inoltre che ogni caso singolo dovrà essere esaminato (c.d. *Einzelfallprüfung*)².

Tale progetto di legge tende a legalizzare l'attuale prassi e ad accorciare, restringe i diritti fondamentali dei partiti politici, delle associazioni politiche e dei sindacati e minaccia la distruzione della vita politica dei candidati. Il c.d. « esame del caso singolo » significa piuttosto che ogni dato delle persone in questione viene esaminato in base alle informazioni di un apparato onnipotente di sorveglianza di candidati di polizia. Anche candidati non appartenenti a partiti politici possono essere colpiti. Contrariamente alla Costituzione federale l'art. 1 « dovere di fedeltà » degli impiegati statali (*Treuepflicht*) dovrebbe sopprimere il privilegio politico dei partiti (*Parteienprivileg*) e contro ogni arbitrio dell'esecutivo garantisce ai partiti politici la libertà d'azione, a meno che non siano messi fuori legge dalla Corte

gli artt. 9 e 21 GG stabiliscono la libertà d'azione per partiti ed organizzazioni politiche, a meno che siano dichiarati anticonstituzionali. Per i partiti politici tale dichiarazione è competenza della Corte costituzionale suprema, che prevede un lungo e complicato procedimento con garanzie di tipo vario (c.d. « *Parteienprivileg* » - privilegio di partito). (N. d. T.).

La *Einzelfallprüfung* è ragione di contrasto tra il governo social-liberale e l'opposizione democristiana: mentre il governo ritiene necessario l'esame specifico di ogni singolo caso, l'opposizione ritiene sufficiente la semplice appartenenza a un partito « nemico alla costituzione » il che significherebbe che si consideri la presunta anticonstituzionalità di un partito politico non decisa dalla Corte costituzionale suprema, ma l'autorità amministrativa — con decisione che contraddice evidentemente ai dettami dell'art. 21 della Costituzione (c.d. « *Parteienprivileg* ». (Nd.T.).

costituzionale suprema³. I *divieti di professione* sono l'espressione di una generale tendenza di destra della Repubblica Federale Tedesca che ormai in parte, mostra lineamenti fascisti. Così il segretario della CDU, (D.C. tedesca n.d.t.) F.J. Strauss, nel dicembre 1974 ha chiesto di adottare il « diritto di guerra » nell'ordinamento statale interno della Repubblica Federale tedesca, cioè una richiesta, con la quale la giunta militare fascista in Cile cerca di giustificare il terrore e l'arbitrio. Nella prima lettera del progetto di legge sul « *divieto di professione* » il segretario generale della CDU il professore Carstens ha chiesto di « lasciare da parte gli ornamenti accessori di carattere giuridico », cioè di disdegnare la Costituzione federale. Nel gennaio 1975 la CDU ha chiesto d'accordo col ministero federale per gli interni — il *divieto di professione* anche alle istituzioni dei servizi di informazione (radio e televisione) per portare avanti una politica d'informazione di carattere unilaterale e di destra.

Il progetto di legge e le giustificazioni da parte delle autorità federali sono in contrasto con:

1) le norme della Costituzione federale, che garantiscono la libertà delle opinioni politiche (art. 3, ITI), la libertà di convinzione e di informazione (art. 5, I) la libertà della scienza (art. 5, III), la libertà di associazione (art. 9, I), la libertà della scelta di professione (art. 12, I), la difesa dei partiti politici (art. 21), il diritto di uguaglianza e il divieto specifico di discriminazioni nell'accesso a professioni alle dipendenze dello Stato (art. 33, II e III);

2) le norme della « Dichiarazione dei diritti fondamentali che impongono specialmente ogni discriminazione motivata per dissidenza politica (art. 2), la libertà di pensiero e di convinzioni, la libertà di religione e la propaganda delle relative idee (art. 18), il diritto di ogni individuo alla libertà d'opinione (art. 19) ed il suo diritto di libero ed uguale accesso alle cariche pubbliche del suo paese (art. 21, II).

3) le norme della « Convenzione europea sui diritti fondamentali » (art. 9, 10, 11, 14).

La nostra iniziativa si conforma all'esperienza storica la quale mostra come nello sviluppo della Germania capitalistica, prima e dopo il 1945, furono sempre di grande danno per i popoli del mondo e per la loro convivenza pacifica gli sviluppi antidemocratici, sorti all'interno della Germania. Siamo convinti perciò che i *divieti di professione* nella Germania federale disturbano profondamente gli sforzi internazionali per la distensione, per la pace e per la collaborazione dei popoli. Questo specialmente, perché molte vittime dei *divieti di professione* sono state accusate di attività per la pace per la ratifica dei patti di Mosca e Varsavia, contro crimini di guerra (per esempio in Vietnam) contro regimi fascisti ed i loro mandanti internazionali.

³ Per la messa-fuori-legge del vecchio Partito Comunista tedesco c'è voluto un procedimento durato ben 4 anni davanti alla Corte costituzionale suprema. E' evidente che — non solo per i mutati rapporti internazionali ma anche per le difficoltà del procedimento — si cerca di vanificare in altra maniera, per l'appunto attraverso i *divieti di professione*, le garanzie costituzionali per i partiti politici di sinistra. (N.d.T.).

Tutto ciò comporta la non-assunzione di cittadini, attivamente e costantemente impegnati nella lotta democratica, alle cariche statali e tantomeno in posizioni-guida nell'amministrazione statale. Nel contempo vengono favoriti gli avversari della distensione. Un tale sviluppo porta a conseguenze catastrofiche; di fronte alle esperienze del passato bisogna impedirle.

Il caso più clamoroso di interferenza dello Stato tedesco nella vita privata di un cittadino è avvenuto recentemente a Bonn, ai danni dello scienziato atomico Klaus Traube. Lo Spiegel, con ricchezza di particolari rivelò che erano stati applicati dei microfoni al tavolo di lavoro dell'abitazione dello scienziato, da parte del BFV (Ufficio per la Difesa della Costituzione), e questo per provare l'esistenza di stretti rapporti tra lo scienziato e « terroristi ». Lo stesso Traube, vistosi denunciato quale protettore di « dinamitardi », ha fatto poi sapere che alla famosa riunione a casa sua, alla quale era presente il « terrorista » Klein (implicato poi a Vienna nell'aggressione ai ministri dell'OPEC), erano presenti anche deputati democristiani e giornalisti. A proposito di questo fatto il Corriere della Sera del 9 marzo 1977 scrisse:

Le microspie non sono riuscite a far cadere il governo di Bonn.⁷

A diversi livelli è stata presa ieri a Bonn la grave decisione politica di non fare dimettere il ministro liberale degli interni Werner Maihofer, il quale ha pure confessato di aver espressamente approvato, anche se solo a fatto avvenuto, l'azione dell'ufficio per la difesa della Costituzione (BFV), i cui uomini, la notte fra il primo e il 2 gennaio scorso, penetrarono illegalmente nell'abitazione privata dello scienziato atomico Klaus Traube per applicare una microspia (« cimice ») al suo tavolo da lavoro.

Hanno contribuito personalmente a questa decisione, considerata pressoché sensazionale, il cancelliere Helmut Schmidt, il vice cancelliere Franz-Josef Strauss, il capo del gruppo parlamentare socialdemocratico Herbert Wehner e la commissione interni del Bundestag, oltre alle direzioni dei partiti socialdemocratico e liberale, riunite in seduta straordinaria. E' dunque quasi certo che, qualora la corte costituzionale non si pronunciasse, nella Repubblica Federale sia consentito ai servizi segreti di commettere impunemente, in certi casi, il reato di violazione di domicilio, aggravato da effrazione. C'è la prospettiva che Traube, falsamente accusato di aver avuto rapporti « speciali » con uno o più terroristi, venga pubblicamente riabilitato, ma ciò non toglie nulla alla gravità di una decisione che limita i diritti civili garantiti dalla Costituzione fondamentale dello Stato.

Nei ultimi atti di questa commedia si sono avuti fra lunedì e ieri sera. Maihofer ha scritto un rapportino di sei pagine, che è stato esamina-

to dal cancelliere e dalla commissione parlamentare. Decisivi sono stati però i giudizi dei tre leaders politici — Schmidt, Genscher e Wehner — e delle direzioni dei due partiti. Verosimilmente si è pensato che si fosse tentato di mettere in crisi il governo con la pubblicazione, sulle pagine dello *Spiegel*, dei particolari dell'impresa compiuta dagli uomini del BFV, oppure che si fosse cercato di creare un grosso motivo di frizione fra i due partiti della maggioranza. Lo *Spiegel*, che aveva avuto il materiale da un funzionario del BFV, era giunto alla conclusione che si dovessero dimettere sia Maihofer che il capo del servizio segreto, Richard Meier. Alla stessa conclusione erano giunti anche numerosi parlamentari e i movimenti giovanili socialdemocratico e liberale. Si afferma negli ambienti di sinistra (naturalmente extraparlamentari) che se Maihofer fosse stato costretto a dimettersi sarebbero stati paralizzati, almeno parzialmente, gli accertamenti condotti con zelo dal BFV a carico dei cosiddetti estremisti, che in molti casi hanno originato provvedimenti di « proibizione di lavoro » (*Berufsverbot*) nelle amministrazioni pubbliche.

Nel suo rapportino Maihofer ha riferito di non essere stato compiutamente informato dal BFV di quel che si preparava contro Traube dopo l'aggressione di Vienna ai ministri dell'OPEC (alla quale ebbe a partecipare un occasionale conoscente dello scienziato) ma di aver ugualmente approvato, dopo quindici giorni, l'effrazione compiuta, ritenendo che si fosse agito in stato di emergenza. Ha però ammesso di aver ordinato che si spiassero i movimenti di Traube già nel settembre del 1975, e cioè molto prima che i ministri dell'OPEC fossero aggrediti. Perché? La storia è molto oscura: perciò i democristiani, che sperano di attirare il governo in un tranello, chiedono che si faccia luce.

Dopo quel che è avvenuto, l'attenzione generale si è appuntata sul BFV. Questo servizio segreto — al quale è consentito violare le abitudini di cittadini onorati — dispone di ben quattromila funzionari e di almeno tredicimila informatori, spie, « uomini di contatto » eccetera. Nella sua sede centrale, a Colonia, il lavoro è ripartito in otto grandi sezioni: amministrazione, questioni generali, estremisti di destra, estremisti di sinistra, controspionaggio, tutela del segreto di Stato, stranieri (abitanti in Germania o turisti) e terrorismo. Di fronte a questa armata di diciassettomila uomini e donne, si afferma, non c'è *privacy* che tenga.

L'Italia all'interno del blocco

Il controllo del Mediterraneo assume una grande importanza strategica nell'equilibrio politico del blocco occidentale e mondiale. È la stessa collocazione geografica dell'Italia che impone ad essa il ruolo di anello indispensabile della cate-

na, al di là delle gravi contraddizioni ivi esistenti, dello scarso sviluppo tecnologico e della collocazione economica in una posizione secondaria rispetto ad altri Paesi del blocco. È altresì evidente che la forza strategica centrale del progetto imperialistico in Italia è la Democrazia Cristiana, che si presenta come forza politica trainante, con il ruolo di filiale italiana delle multinazionali, già pronta ad assolvere alla funzione più ampia in dimensione internazionale nel Partito Popolare Europeo. Nella storia d'Italia sono ben note le limitazioni del Parlamento e i condizionamenti, le interferenze nella nostra politica economica e militare e nella politica estera; nel recente passato sono state ammesse da « autorevoli » rappresentanti democristiani e, prima ancora, denunciate al Paese e al parlamento da esponenti della sinistra storica. Pietro Secchia, senatore del PCI, nel discorso pronunciato al Senato della Repubblica il 21 aprile 1967, sulle deviazioni del SIFAR e del SID, disse:

« Noi lamentiamo continuamente i vuoti in aula, le assenze. Ma come pretendere che un migliaio di uomini, tra Camera e Senato, gli eletti dal popolo, i rappresentanti della nazione, uomini che non ritengono certo di essere dei geni, degli illuminati, ma che non sono neppure degli sprovveduti, dei minorati, degli oziosi, come pretendere che vengano qui, per intere giornate a farsi dei discorsi tra di loro o a farli ai banchi vuoti, quando sanno a priori di non avere alcun potere effettivo di decidere, di deliberare, perché altri poteri si sono sostituiti al Parlamento? Questi poteri effettivi sono i monopoli, il governo, il sottogoverno, le polizie, i SIFAR, i SID, la CIA, la NATO, e i servizi del più potente stato imperialista del mondo, gli Stati Uniti d'America ».

Se tutto ciò è avvenuto nel passato e avviene nel presente, e non vi è motivo per negarlo, con l'avvento del Parlamento europeo, ogni parvenza di sovranità e di autonomia verrà definitivamente cancellata. Ciò è nel progetto dell'imperialismo. La NATO, prima, il Consiglio d'Europa poi stabiliranno la linea politica che il Parlamento italiano non potrà far altro che accettare passivamente perché attraverso il Parlamento europeo verrà data l'indicazione e l'impostazione di una linea politica « comune » ai Paesi rappresentati. Lo Stato rimane quindi come entità territoriale che amministra, gestisce, organizza su base locale gli interessi politici del capitale multinazionale. Orbene, nel momento in cui l'equi-

librio tende a spostarsi dal Parlamento all'esecutivo, il progetto diventa un progetto per linee interne alle istituzioni coercitive che non ha contrappesi, perché il Parlamento è esautorato.

L'esautoramento del Parlamento che già aveva poche possibilità di intervento politico — essendo che un governo di Partito, asservito a terzi, ha legiferato più con decreti legge, che col consenso del Parlamento, manovrando le istituzioni a suo piacimento e senza controllo — avverrà e già avviene risolvendo in modo tecnico i problemi che prima erano di competenza degli organi parlamentari. Le convenzioni determineranno gli orientamenti politici e strategici generali vincolanti e le linee di comportamento; le circolari speciali sostituiranno le leggi speciali. I problemi verranno risolti non più dal Parlamento, ma dall'esecutivo. Invadendo la materia oggetto di espressa riserva di legge, « Cossiga ha già detto di volersi assumere in prima persona la responsabilità politica e costituzionale di una sorta di codice di comportamento che riguarderà le circostanze in cui la polizia può fare uso delle armi, le norme di sicurezza sulle singole mansioni, gli accertamenti di identità, le perquisizioni, il blocco delle auto »... e ancora « il possibile impiego delle forze armate all'esterno delle carceri »⁸ « Cossiga, assumendosene "in prima persona la responsabilità politica e costituzionale" direbbe una circolare estremamente chiara in cui la polizia potrà far uso delle armi, sui criteri per gli accertamenti di identità, le perquisizioni, il blocco di auto in corsa ».⁹

Il ministro degli interni, Cossiga, scavalcando il Parlamento, attraverso stampa e televisione ha annunciato misure eccezionali di polizia invocando l'appoggio per il suo operato e lanciando una campagna di terrorismo psicologico. All'interno di questo progetto la stampa è sempre più integrata e il ministro Cossiga trova subito un alleato in Leo Valiani che scrive:

« La polizia deve essere rafforzata numericamente ed equipaggiata con strumenti più moderni ed efficienti. Per l'identificazione e l'interrogatorio dei sospetti, ci vuole, però, anche il fermo di polizia. Per giungere, poi, all'emanazione di sentenze a carico dei rei, e alla loro esecuzione, bisogna che gli incriminati non vengano messi in libertà troppo facilmen-

te, né per liberazione provvisoria o condizionale, né per decorrenza dei termini di carcerazione. . . » « Giustizia vuole che il magistrato possa scarcerare un detenuto che, seppure arrestato per un reato gravissimo, si riveli poi innocente. Non è giusto che debba scarcerare, neppure dopo lunga prigionia, chi è verosimilmente colpevole degli stessi o analoghi reati, sol perché non si riesce a concludere il dibattimento ». « I diritti civili vanno salvaguardati. La loro difesa sarebbe, peraltro, vuota di contenuto, se avvenisse con la resa di fronte ai violenti e con la dissoluzione dell'ordinamento democratico. Senza uno Stato che sappia conciliare libertà e autorità, quei diritti resterebbero sulla carta o verrebbero brutalmente violati, come accadde con le leggi razziali, e come accade, in forme variabili, in tutte le dittature totalitarie ».¹⁰

La legge Reale non basta più; l'art. 53 del codice penale Rocco che disciplina l'uso delle armi non è più sufficiente. Cossiga ha così trasfuso in una circolare la materia che è oggetto di espressa riserva di legge. Lo Stato di diritto ne riceve un ulteriore colpo: la circolare speciale si arroga il diritto di legiferare, esautorando il Parlamento e il potere legislativo. Che la funzione del Parlamento italiano, ancor prima d'oggi fosse solo rappresentativa e non incisiva nella direzione politica generale del Paese è inequivocabilmente conclamato dall'attività svolta dai « Servizi Segreti »: SIFAR prima, SID poi, SdS, ora sostitutivo dell'antiterrorismo che a sua volta sostituì l'Ufficio Affari Riservati. La loro attività è totalmente svincolata dal potere di controllo del Parlamento — le Camere non hanno saputo e non sono tutt'ora in grado di sapere e di spiegare quanto fino ad ora è successo — anzi sono proprio i servizi Segreti (SIFAR - SID - SdS - Ufficio Affari Riservati del Ministero dell'Interno) che hanno organizzato un controllo sul Parlamento e sulla opposizione, e hanno operato al fine di stabilizzare o di destabilizzare i governi. Piazza Fontana, le bombe di Trento, il Golpe Borghese, i fatti del MAR, l'Italicus, le bombe di Brescia e il « mistero » recente della confidente Rita Moxedano sono la riprova della fondatezza della affermazione. Il Potere reale non appartiene al Popolo Sovrano, ma al grande capitale internazionale che tutto controlla, prevede, stabilisce, reprime.

La convenzione europea contro il terrorismo

Nell'Europa occidentale assistiamo ad un fenomeno che già nell'America latina si è verificato nel recente passato: gli Stati, attraverso degli accordi internazionali, hanno creato degli apparati repressivi che operano con apporti comuni di materiali, di tecniche, di esperienze e di uomini. La generalizzazione della repressione è un'esigenza dell'imperialismo perché esso impone la politica economica e per la sua realizzazione deve imporre anche una politica di oppressione, che si risolve in un dominio politico e militare. È dalla necessità dell'imperialismo di organizzare un modello tecnologico repressivo, e nell'ambito del progetto imperialistico che, a Strasburgo, il 25 maggio 1976, è stato messo a punto il progetto della « Convenzione Europea per la repressione del terrorismo ». Il « terrorismo » in effetti è il discorso per giustificare la creazione di un'uniformità degli apparati repressivi; la Convenzione stipulata a Strasburgo è uno dei primi strumenti giuridici creato per garantire la riuscita di un progetto politico più ampio. Il testo consta di 16 articoli ed un preambolo che è dedicato all'« estradizione considerata strumento particolarmente efficace » per colpire i responsabili di atti terroristici. Il successivo 10 novembre i delegati dei ministri degli esteri del Consiglio d'Europa l'approveranno all'unanimità, ed infine, il 27 gennaio 1977, 17 dei 19 Stati membri del Consiglio d'Europa, firmano la Convenzione che dovrà essere ora ratificata dai rispettivi Parlamenti.¹¹ In effetti essa è operante fin dal momento della stesura del progetto. L'Italia esprime una riserva che « dovrebbe tener conto » della normativa costituzionale e di cui parleremo in seguito. La Convenzione annulla così, a livello europeo, il reato politico.

Un precedente storico della Convenzione di Strasburgo può, senza alcun dubbio individuarsi nel « Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Regno di Italia ed il Reich germanico » del 12 giugno 1942, reso esecutivo con legge 18/10/1942 N° 1344, allorché Mussolini e Hitler terrorizzavano il mondo. L'articolo 4 del « Trattato » afferma:

1) L'extradizione non è concessa per i delitti politici e quelli connessi per prepararli o aventi comunque connessione con tali delitti.

2) Agli effetti del comma precedente, non sono considerati come delitti politici i delitti seguenti, compreso il tentativo:

a) i delitti dolosi contro la vita

b) le lesioni dolose che mettono in grave pericolo la vita o cagionano un grave danno all'integrità e alla sanità della persona offesa.

c) i delitti che mettono in grave pericolo la collettività.

3) L'apprezzamento sul carattere politico del delitto è riservato esclusivamente alle autorità della parte richiesta.

Il raffronto tra l'articolo 4 del Trattato intercorso nel 1942 tra Hitler e Mussolini, e l'articolo 1 della Convenzione di Strasburgo dà il sorprendente risultato della perfetta identità tra i due testi di legge. Bisogna inoltre notare che, con scambio di note diplomatiche, il primo aprile 1953 il Trattato del 1942 era stato rimesso parzialmente in vigore con l'eliminazione del comma 2 dell'articolo 4 il cui carattere di illegittimità costituzionale era palese.¹²

Progetto di Convenzione europea per la repressione del terrorismo.

Gli Stati membri del Consiglio Europeo, firmatari della presente convenzione,

In considerazione del fatto che lo scopo del Consiglio Europeo è quello di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri;

Coscienti della crescente inquietudine causata dal moltiplicarsi degli atti di terrorismo;

Augurandosi che misure efficaci siano prese affinché gli autori di tali atti non sfuggano all'incriminazione ed alla punizione;

Convinti che l'extradizione è un mezzo particolarmente efficace per raggiungere questo risultato;

hanno raggiunto l'accordo su quanto segue:

Articolo 1

Per le necessità di estradizione tra gli Stati Contraenti, nessuno dei reati sottoelencati sarà considerato come reato politico, connesso ad un reato politico o come un reato ispirato da cause politiche:

a. i reati compresi nel campo di applicazione della Convenzione per la repressione dei sequestri di aerei, firmata a La Haye il 16 dicembre 1970;

b. i reati compresi nel campo di applicazione della Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montréal il 23 settembre 1971;

c. i reati gravi costituiti dall'attentato alla vita, alla integrità fisica o alla libertà delle persone che hanno diritto ad una protezione internazionale, compresi gli agenti diplomatici;

d. i reati che comportano il rapimento, la presa di ostaggi o il sequestro arbitrario;

e. i reati che comportano l'utilizzo di bombe, bombe a mano, missili, armi da fuoco automatiche, o di lettere o pacchi esplosivi nella misura in cui questo utilizzo rappresenta un pericolo per delle persone; Se questo emendamento sarà adottato, il testo completo dell'articolo 1 risulterà così redatto:

Articolo 1

Ogni Stato Contraente deve:

1. Sia prevedere con disposizione di legge che per le necessità dell'estradizione tra gli Stati contraenti, nessuno dei reati qui di seguito elencati sarà considerato come un reato politico, come un reato connesso a un reato politico o come un reato motivato da cause politiche:

a. i reati compresi nel campo di applicazione della Convenzione per la repressione del sequestro illecito di aerei, firmata all'Aja il 16 dicembre 1970;

b. i reati compresi nel campo di applicazione della Convenzione per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montréal il 23 settembre 1971;

c. i reati gravi costituiti da un attacco contro la vita, l'integrità fisica o la libertà delle persone che hanno diritto a una protezione internazionale, compresi gli agenti diplomatici;

d. i reati che comportano il rapimento, la presa di ostaggi o il sequestro arbitrario;

e. i reati che comportano l'utilizzo di bombe, bombe a mano, missili, armi da fuoco automatiche, o di lettere o pacchi esplosivi nella misura in cui questo utilizzo presenti un pericolo per delle persone;

f. il tentativo di commettere uno dei reati succitati o la partecipazione come correo o complice di una persona che commette o tenta di commettere tale reato;

2. Sia di riconoscersi competente per perseguire davanti ai suoi tribunali e in caso di condanna per punire ogni persona che abbia commesso sul territorio di un altro Stato contraente uno dei reati elencati nel sotto paragrafo 1 del presente articolo.

f. il tentativo di commettere uno dei reati succitati o la partecipazione come correo o complice di una persona che commette o cerca di commettere un tale reato.

Articolo 2

1. Per le necessità di estradizione fra gli Stati Contraenti, uno Stato Contraente può non considerare come reato politico, come reato connesso a un tale reato o come reato ispirato da motivi politici ogni atto di violenza che non è considerato nell'articolo 1 e che sia diretto contro la vita, l'integrità fisica o la libertà delle persone.

2. Ugualmente per ogni atto grave contro i beni, in aggiunta di quelli considerati nell'articolo 1 quando abbia causato un pericolo collettivo a delle persone.

3. Ugualmente per quanto concerne il tentativo di commettere uno dei reati succitati o la partecipazione quale correo o complice di una persona che commette o tenta di commettere un tale reato.

Articolo 3

Le disposizioni di tutti i trattati e accordi di estradizione applicabili tra gli Stati Contraenti, ivi compresa la Convenzione europea di estradizione sono, per quanto concerne le relazioni tra gli Stati Contraenti, modificate nella misura in cui esse sono incompatibili con la presente Convenzione.

Articolo 4

Per le necessità della presente Convenzione e qualora uno dei reati contemplati negli articoli 1 o 2 non figurasse sulla lista dei casi di estradizione in un trattato o in una convenzione di estradizione in vigore tra gli Stati Contraenti, esso è da considerarsi come compreso.

Articolo 5

Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere intesa come comportante l'obbligo di estradizione se lo Stato richiesto ha delle serie ragioni di credere che la domanda di estradizione, motivata da un reato contemplato nell'articolo 1 o 2, sia stata presentata al fine di perseguire o di punire una persona in base a considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinione politica o che la situazione di questa persona rischi di venire aggravata da una o l'altra di queste ragioni.

Articolo 6

1. Ogni Stato Contraente prende le misure necessarie per stabilire

la sua competenza al fine di conoscere un reato contemplato dall'articolo 1 nel caso in cui il sospetto autore del reato si trovi sul suo territorio e nel caso in cui lo Stato non conceda l'estradizione dopo averne ricevuto domanda da parte di uno Stato Contraente la cui competenza di perseguire è basata su una regola di competenza che esiste anche nella legislazione dello Stato che ha ricevuto la richiesta.

2. La presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata in conformità alle leggi nazionali.

Articolo 7

Uno Stato Contraente sul cui territorio sia scoperto il sospetto autore di un reato contemplato dall'articolo 1 e che abbia ricevuto domanda di estradizione secondo le condizioni previste dal paragrafo 1 dell'articolo 6 sottopone, se non concede l'estradizione per il sospetto autore del reato, la questione alle proprie autorità competenti per lo svolgimento dell'azione penale. Queste autorità prendono la loro decisione nelle stesse condizioni che per ogni reato grave in conformità alle leggi di questo Stato.

Articolo 8

1. Gli Stati Contraenti si concedono mutua assistenza giudiziaria più ampia possibile in materia penale per tutte le procedure relative ai reati contemplati dall'articolo 1 o 2. In ogni caso la legge da applicarsi per quanto riguarda la mutua assistenza in materia penale è quella dello Stato che ha ricevuto la domanda di estradizione. Ad ogni modo il reciproco aiuto giudiziario non potrà essere rifiutato per il solo motivo che si tratta di un reato politico o di un reato connesso a un tale reato o di un reato motivato da cause politiche.

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata come comportante l'obbligo ad accordare la mutua assistenza giudiziaria se lo Stato richiesto ha delle serie ragioni di credere che la domanda di mutua assistenza, motivata da un reato previsto all'articolo 1 o 2, sia stata presentata al fine di perseguire o di punire una persona per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinione politica o che la situazione di questa persona rischi di venire aggravata da una o dall'altra di queste ragioni.

3. Le disposizioni di tutti i trattati e accordi di mutua assistenza giudiziaria in materia penale applicabile fra gli Stati Contraenti, ivi compresa la Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale, sono modificate per quanto riguarda le relazioni fra gli Stati Contraenti nella misura in cui risultano incompatibili con la presente Convenzione.

Articolo 9

1. Il Comitato Europeo per i Problemi Criminali del Consiglio europeo segue l'esecuzione della presente Convenzione.

2. Facilita in caso di bisogno, la soluzione in via amichevole di ogni difficoltà che potrà intervenire nell'esecuzione della Convenzione.

Articolo 10

1. Ogni controversia tra gli Stati Contraenti riguardo l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, che non è stata regolata dal paragrafo 2 dell'art. 9, sarà sottoposta ad arbitrato a richiesta di una delle due parti in questione. Ognuna delle Parti nominerà un arbitro e i due arbitri designeranno un terzo arbitro. Se entro tre mesi a partire dalla richiesta di arbitrato una delle parti non ha provveduto alla designazione di un arbitro, l'arbitro sarà nominato su richiesta dell'altra parte, dal Presidente della Corte europea dei Diritti dell'Uomo. Se il Presidente della Corte europea dei Diritti dell'Uomo è cittadino di uno degli stati in controversia, la designazione dell'arbitro spetterà al Vice-Presidente della Corte o, se il Vice-Presidente è cittadino di uno degli stati in controversia, al membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una delle parti in controversia. La stessa procedura verrà applicata nel caso in cui i due arbitri non riescano a mettersi d'accordo sulla scelta del terzo arbitro.

2. Il tribunale arbitrale fisserà la sua procedura. Le sue decisioni saranno prese a maggioranza. La sentenza sarà definitiva.

Articolo 11

1. La presente Convenzione è sottoposta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La Convenzione entrerà in vigore dopo tre mesi dalla data in cui è stato depositato il terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

3. Essa entrerà in vigore per ogni Stato firmatario che la ratificherà, l'accetterà o l'approverà in seguito, tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 12

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il o i territori sui quali applicare la presente Convenzione.
2. Ogni stato può, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o in qualsiasi altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio europeo, ad ogni altro territorio citato nella dichiarazione e del quale assicura le relazioni internazionali o a nome del quale è abilitato a stipulare accordi.
3. Ogni dichiarazione fatta secondo le modalità del paragrafo precedente, essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio citato in questa dichiarazione, secondo le condizioni previste all'articolo 14 della presente Convenzione.

Articolo 13

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, dichiarare che si riserva il diritto di rifiutare l'estradizione per quanto riguarda ogni reato elencato nell'articolo 1 che egli considera come un reato politico, come un reato connesso ad un reato politico o come un reato motivato da cause politiche, a condizione che si impegni a prendere debitamente in considerazione, nel momento della valutazione del carattere del reato, il suo carattere di particolare gravità, ivi compresa:
 - a. che abbia procurato un pericolo collettivo per la vita, l'integrità fisica o la libertà delle persone; oppure
 - b. che abbia colpito persone estranee ai motivi che l'hanno ispirato; oppure
 - c. che siano stati utilizzati per la sua realizzazione mezzi crudeli o perfidi.
2. Ogni Stato che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente, può ritirarla tutta o in parte. Tale ritrazione viene effettuata per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio europeo ed entrerà in vigore alla data del suo ricevimento.
3. Uno Stato che abbia formulato una riserva in virtù del paragrafo 1 di questo articolo non può pretendere l'applicazione dell'articolo 1 da parte di un altro Stato; ad ogni modo può, se la riserva è parziale o condizionale, pretendere l'applicazione di questo articolo nella stessa misura in cui egli stesso l'ha accettato.

4. Non è ammessa nessun'altra riserva.

Articolo 14

Ogni Stato Contraente potrà denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica scritta al Segretario Generale del Consiglio europeo. Tale denuncia avrà effetto immediato o alla data ulteriore precisata nella notifica.

Articolo 15

La Convenzione non produce più i suoi effetti nei confronti di ogni Stato Contraente che si ritiri dal Consiglio europeo o che cessi di appartenervi.

Articolo 16

Il Segretario Generale del Consiglio europeo notificherà agli Stati membri del Consiglio:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità all'articolo 11;
- d. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 12 ed ogni ulteriore notifica ricevuta in applicazione del paragrafo 2 di questo articolo ed ogni ritiro in applicazione del paragrafo 3 di questo articolo;
- e. ogni riserva formulata in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 13;
- f. il ritiro di ogni riserva effettuato in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 13;
- g. ogni notifica ricevuta in applicazione dell'articolo 14 e la data alla quale la notifica avrà effetto;
- h. ogni cessazione degli effetti della Convenzione in applicazione dell'articolo 15.

Pur non rivestendo la veste di un vero e proprio istituto giuridico, il divieto di estradizione trova i suoi precedenti nell'asilo religioso che veniva accordato agli individui che si

rifugiavano nei luoghi sacri, e il cui carattere di inviolabilità veniva riconosciuto dai poteri repressivi della maggior parte dei Paesi. L'asilo, infatti, si presenta come una pratica a cui una determinata comunità riconnette carattere sacro. Il rispetto dei luoghi sacri, il timore della divinità, la superstizione religiosa sono alla base di questa pratica nei tempi più antichi. L'asilo religioso costituì un ostacolo al potere repressivo per cui spesso sorsero, nel passato, tra l'autorità civile e il potere ecclesiastico dei contrasti che possono indicarsi già nel 1593 nell'ordinanza Villers-Cotrettes di Francesco I che abolì il privilegio di immunità e di rifugio nei luoghi sacri. Questa tendenza restrittiva fu poi seguita da altri Paesi quali la Spagna e l'Inghilterra nel 1625. Nonostante tutto, in molti Paesi europei, il diritto d'asilo religioso continuò ad essere praticato. Solo nel 19° secolo anche alcuni Stati germanici l'abolirono (il Wurtenberger nel 1804, la Baviera nel 1818, la Sassonia nel 1827). La Chiesa tuttavia non vi rinunciò mai, rivendicando persino con un'Enciclica — la Apostolicae Sedis del 1869 — il proprio privilegio. In sostanza, nel passato, la pratica dell'asilo politico non era generalizzata e quindi non poteva dare vita all'istituto giuridico dell'estradizione. Si stipulavano infatti accordi bilaterali fra Stati per la persecuzione dei « ribelli, banditi, inimici, fautori di moti ».

Con il nuovo clima sociale e politico creatosi in seguito alla Rivoluzione francese, il divieto di estradizione cominciò ad essere un'esigenza storica, civile e politica degli Stati. Già nel 1815 l'Inghilterra aveva adottato sostanzialmente per prima il divieto assoluto d'estradizione, consacrato successivamente nella legge del 9 agosto 1870. Ma la laicizzazione dell'istituto avviene subito dopo la Rivoluzione belga che conquistò a quel Paese la sua indipendenza. Fu infatti il Belgio a consacrare con una legge del 1830 il principio della estradizione attiva e passiva dei « delinquenti politici » stabilendone il divieto, che venne sancito dal Belgio con la legge del primo ottobre 1833 (art. 6). Con la successiva legge del 22 marzo 1856 il Belgio negò il carattere di delitto politico all'assassinio e al veneficio consumati o tentati contro i capi di Stato ed i membri della loro famiglia (cosiddetta clausola belga o clausola dell'attentato). La Svizzera, il Lussem-

burgo, l'Olanda, la Norvegia, la Finlandia e la Germania posero anch'essi il divieto di estradizione fino al 1892. La Svizzera, però, introdusse nel suo ordinamento una clausola con l'articolo 10 della legge 22 gennaio 1892 (cosiddetta clausola svizzera) che, ribadito il divieto di estradizione per i delitti politici, stabiliva un'eccezione al divieto stesso per il caso che pur essendo un motivo o uno scopo politico — il fatto oggetto d'estradizione costituisse principalmente un delitto comune. A tutto ciò si arrivò perché i moti rivoluzionari del 1848 costrinsero anche i governi che prima avevano negato il principio dell'asilo politico ad invocarlo e introdurlo nei loro ordinamenti giuridici. « Ultimo esempio di Stati che abbiano tentato di fare applicazione dell'estradizione per ottenere la consegna in massa di rifugiati politici è quello dell'Austria e della Russia che, nel 1848, richiesero alla Turchia, la riconsegna di oltre 5.000 rifugiati russi e austriaci che erano implicati nella sfortunata rivolta ungherese di Kossuth. La Turchia si oppose con successo alla richiesta di estradizione avendo dalla sua parte l'appoggio della Gran Bretagna che, nell'occasione, sostenne fermamente in una nota del Ministro Lord Palmerston l'esistenza di una regola internazionale eccezionale dell'estradizione per i delitti politici ».¹³

Il Bluntschli così scrive: « Colui che si punisce in un Paese come colpevole di un delitto politico forse sarà considerato altrove come un martire della libertà, le autorità che lo perseguono in nome del diritto forse saranno ritenute in altro Stato come nemiche del diritto e della giustizia. Anche senza che le opinioni siano diametralmente opposte, si vedono talora i giudici lasciarsi facilmente influenzare nei processi politici, dalla politica, dalla ambizione, dal timore di un governo o di un partito potente ».¹⁴ Cioè i reati politici dai quali esula la manifestazione di interessi esclusivamente individuali o egoistici, hanno rilevanza « criminale » solo per lo Stato ove vengano compiuti. Il concetto di asilo politico presuppone una dicotomia fra il concetto di delitto politico e quello di delitto comune.¹⁵ Di qui la tendenza di tutti gli Stati autoritari a criminalizzare le condotte individuali o di gruppo che tendono a modificare l'ordinamento dello Stato con azioni illegittime rispetto all'ordinamento vigente, onde toglier

loro dignità politica.

La caratterizzazione del reato come comune o politico spetta tuttavia allo Stato del rifugio (Stato ospitante) e non allo Stato territoriale (Stato richiedente l'estradizione); il principio di attribuzione di tale competenza trova la sua ragione nel fatto che l'interesse a giudicare e condannare è minimo o non esiste per lo Stato del rifugio, mentre è determinante per lo Stato territoriale che chiede la consegna dell'imputato o del condannato.

La criminalizzazione del fatto priva il reato politico del suo contenuto sociale e lo degrada al rango di azione teppistica e asociale. Compiuta tale operazione di derubricazione, l'istituto dell'estradizione assume così carattere di atto amministrativo internazionale di mutua assistenza repressiva mediante il quale uno Stato consegna ad un altro Stato o riceve da esso, un imputato o un condannato per sottoporlo a procedimento penale o all'esecuzione di una condanna. Quindi il dualismo prima esistente tra Stato del rifugio e Stato territoriale e l'opposto interesse all'estradizione di un cittadino sono stati eliminati dalla Convenzione Europea per la repressione del terrorismo. Con la Convenzione di Strasburgo l'interesse politico dello Stato territoriale coincide perfettamente con quello dello Stato del rifugio, non solo per la reciprocità della prestazione, ma per il cointeresse politico nell'azione di repressione generale e nella uguale tendenza di qualificare ogni avversario politico come delinquente comune. In sostanza, a livello europeo non esiste più il diritto d'asilo. La Convenzione si conforma ad una linea che ha come obiettivo quello di eliminare la dimensione politica di condotte e comportamenti « devianti da una normalità imposta » dallo Stato imperialistico e a vedere in essi una manifestazione di delinquenza comune. Questa pericolosa tendenza è ben individuata allorché si vogliono caratterizzare in senso criminale i reati elencati nei primi articoli della Convenzione che appaiono onnicomprensivi di tutte le fattispecie nelle quali si possa estrinsecare l'antagonismo e il dissenso politico.

La Convenzione europea e la questione costituzionale italiana

L'emendamento inserito dall'Italia all'atto della firma della Convenzione esprime una riserva che vorrebbe fare salvi i diritti costituzionalmente garantiti dagli artt. 10 e 26 della Carta Costituzionale.¹⁶ La riserva dice: « L'Italia dichiara che essa si riserva il diritto di rifiutare la estradizione, oltre che la collaborazione giudiziaria, per tutti i reati del primo articolo che essa consideri come reati politici, come reati connessi ad un reato politico o come un reato ispirato da motivazioni politiche: in questi casi l'Italia si impegna a prendere nella dovuta considerazione, nella valutazione del carattere del reato, il suo carattere di particolare gravità, tra cui: che esso abbia creato un pericolo collettivo per la vita, l'integrità fisica o la libertà delle persone; che esso abbia attentato a persone estranee alle motivazioni che l'hanno ispirato; che mezzi crudeli o perfidi siano stati impiegati per la sua realizzazione ».

In realtà questa riserva ha un preciso carattere di opportunismo politico perché la seconda parte, che consente una interpretazione autoritaria e repressiva, annulla completamente la prima e la prima annulla a sua volta la seconda, ove le contingenze di politica criminale del potere suggerissero l'uso di un comportamento diverso. Da una parte, infatti, si afferma che l'Italia si riserva di negare l'estradizione e la collaborazione giudiziaria per tutti quei reati del primo articolo della Convenzione che essa considera come reati politici o connessi con un reato politico o ispirato da motivazioni politiche; dall'altra, invece, si riserva di prendere comunque in considerazione, nella valutazione del carattere del reato, il suo carattere di particolare gravità. In sostanza il giudizio di « particolare gravità del reato » affidato ad una valutazione soggettiva e di opportunità politica, ove riconosciuta, esclude il movente politico del reato qualificandolo di fatto « reato comune ». I criteri cui deve ispirarsi il giudizio valutativo non sono compresi in una tassativa elencazione di fattispecie di reato o di ipotesi, con particolare riguardo ai moventi, ma sono generalmente

indicati in situazioni onnicomprensive di qualsiasi fattispecie penale normativa e di ogni manifestazione di dissenso e di antagonismo politico. La seconda parte dell'emendamento infatti richiama il carattere di particolare gravità del reato (giudizio valutativo indefinito e che consente adeguamenti a situazioni politiche contingenti), tra cui:

- che il reato abbia creato un pericolo collettivo per la vita, l'integrità fisica o la libertà delle persone;
- che esso abbia attentato a persone estranee alle motivazioni che l'hanno ispirato;
- che mezzi crudeli o perfidi siano stati impiegati per la sua realizzazione.

Nessun riferimento al movente, all'elemento soggettivo del reato che viene così preso in considerazione solo sotto il suo aspetto oggettivo di violazione della « legalità ». Orbene, ove si consideri che la caratterizzazione del delitto politico dal delitto comune e la sua diversificazione si basano solo ed esclusivamente sull'elemento soggettivo o psichico del reato e sul movente che lo ha determinato, e non sulla sua gravità, facilmente si intuisce come questo emendamento sia strumentale e subdolo al fine di superare la questione di legittimità che solleverebbe per contrasto con gli art. 10 e 26 della Costituzione. Perché, pur nella difficoltà della definizione del delitto politico, né il legislatore né il suo interprete può muovere da un criterio di « gravità del reato commesso » perché in tal caso mai si potrebbe accordare asilo politico al regicida.

Perciò, secondo la Convenzione, i militanti dell'ETA che uccisero Carrero Blanco — consumando un'azione la cui caratterizzazione è innegabilmente politica — sarebbero estradati dall'Italia, perché innegabile è la gravità del fatto, l'esposizione a pericolo della collettività, l'attentato alle persone estranee alle motivazioni che l'hanno ispirato (uno o più passanti occasionali), l'offesa alla integrità fisica delle persone. Naturalmente può obiettarsi che nel caso indicato, a titolo esemplificativo, ricorrerebbero tutti i presupposti di cui alla prima parte dell'emendamento e cioè la caratterizzazione politica del reato. Ma è proprio qui l'equivocità della norma e l'arbitrio potenziale che essa legalizza attraverso un atto che il Parlamento italiano dovrebbe ratificare.

In mancanza di una definizione costituzionale la definizione del delitto politico è una delle più controverse. Secondo la dottrina e la giurisprudenza: « delitto soggettivamente politico o connesso al reato politico è il delitto comune che sia commesso o tentato per conseguire uno scopo diretto ad incidere sulla esistenza, costituzione o funzionamento dello Stato, o per favorire o per contrastare idee e tendenze politiche e sociali ». Il delitto soggettivamente politico ha riguardo al motivo determinante dell'azione criminosa; quello subiettivamente politico ha invece riguardo alla natura del bene giuridico protetto dalla norma. Pertanto comprende i delitti contro la personalità dello Stato e ogni attentato ai diritti politici del cittadino. È quindi il movente e la qualità del bene giuridico protetto e non il giudizio di gravità che attribuiscono ad un fatto considerato illecito dall'ordinamento attuale la sua caratterizzazione politica. Una volta eliminato il politico applicando il criterio della gravità del fatto, la « identificazione di fatto comune » facilmente potrà essere estesa ad ogni manifestazione di violenza politica e di dissenso. La soppressione sostanziale del delitto politico e di conseguenza della protezione tradizionalmente ad esso concessa (diritto di asilo), rende inattuabili due precetti della Costituzione italiana contenuti nella parte dei diritti fondamentali del cittadino (art. 10) e dei diritti e dei doveri (art. 26).

La Costituzione stabilisce senza eccezioni il divieto della estradizione per i delitti politici e per i reati che a questi fossero connessi. Il carattere precettivo delle norme (art. 10 e 26), la precisione del dettato e la completezza concettuale del contenuto, non lasciano spazio ad altra interpretazione diversa da quella letterale. Queste norme riconoscono ed affermano — pur non definendolo — l'esistenza costituzionale del reato politico e ne garantiscono la protezione. Tuttavia la nozione, in difetto di una definizione costituzionale, rimane quella stabilita dall'art. 8 del codice penale.¹⁷

La conclusione che deve trarsi alla fine di questa esposizione è il giudizio di illegittimità costituzionale delle norme della Convenzione per la repressione del terrorismo nella parte in cui disconoscono il reato politico.

Indissolubilmente legati l'uno all'altro, come le facce di una stessa medaglia, terrorismo e repressione sono testimoni, innanzitutto, dell'evoluzione delle società contemporanee e del tipo di violenza che le caratterizza. Fondando — a torto o a ragione — la sua legittimità sul diritto di resistenza all'oppressione, il terrorismo è pertanto il principale accusato ed il principale argomento nei discorsi del potere per giustificare il rafforzamento dell'apparato repressivo.

Ci si potrebbe dunque stupire della discrezione che ha attorniato l'ultimo progetto ideato dagli Stati europei, sotto l'impulso della Repubblica Federale Tedesca, per combattere il terrorismo. Si tratta di un progetto di « Convenzione per la repressione del terrorismo ». Messo a punto dal Comitato europeo per i problemi criminali, nel corso della 25ª sessione plenaria, nella settimana dal 17 al 21 maggio 1976, doveva essere firmato il 22 settembre a Strasburgo dal comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. Questa firma è stata differita, come è noto, a causa di alcune reticenze da parte della Francia.¹ Va dunque riesaminata ed è probabile che, prima o poi, entri in vigore.

Questo progetto ha un oggetto immediato: dei meccanismi puramente giuridici destinati a « impedire » dice il breve preambolo « che gli autori di tali atti (di terrorismo) sfuggano all'incriminazione e alla punizione ». Al di là delle tecniche giuridiche, c'è una sua portata più vasta che viene a coronare, in certo qual modo, le nuove legislazioni repressive messe a punto da qualche anno, dai Paesi occidentali: esso impegna l'Europa verso un sistema politico del quale non si conosce ancora il nome.²

Tecnicamente il progetto preconizza un mezzo, considerato il più efficace per assicurare questa repressione: l'estradizione. (...) « L'estradizione, secondo uno specialista, è la restituzione da parte di uno Stato, di un individuo che si trova sul suo territorio, a un altro Stato che ricerca questo individuo, sia al fine di giudicarlo, sia al fine di eseguire la condanna che i tribunali hanno pronunciato ».³ Tradizionalmente l'estradizione è accordata per i reati comuni: è invece rifiutata per i reati politici. La soluzione ideata dal progetto consiste nel sopprimere di fatto questa seconda categoria di reati. Ed eccoci, immediatamente al di fuori delle concezioni liberali, ed è profondamente inquietante vedere che, traendo spunto dalla lotta contro il terrorismo, si elaborano degli istituti che sono la negazione pura e semplice di una civiltà liberale che si pretende giustamente di difendere: precisamente la confusione tra reato politico e reato comune è una manifestazione dei sistemi totalitari. Che dice il testo? Secondo il primo articolo: « per le necessità di estradizione tra gli Stati contraenti, nessuno dei reati sottoelencati sarà considerato come reato politico, come reato connesso ad un reato politico o come un reato ispirato da cause politiche » e cioè: gli atti di pirateria aerea, quelli che sono definiti dalle convenzioni in-

ternazionali firmate a La Haye il 16 dicembre 1970 e a Montreal il 23 settembre 1971; i reati gravi contro le persone, aventi un incarico diplomatico; i rapimenti, la presa di ostaggi e i sequestri arbitrari; i reati che comportano l'utilizzo di bombe, bombe a mano, missili, armi da fuoco automatiche, o di lettere o di pacchi esplosivi. A questo insieme l'articolo 2 aggiunge « ogni atto grave di violenza che non è considerato nell'articolo 1 e che sia diretto contro la vita, l'integrità fisica o la libertà delle persone » e anche, « ogni atto grave contro i beni (...) quando abbia causato un pericolo collettivo a delle persone » (che si può sempre e facilmente presumere). Tutte queste disposizioni si estendono al reato tentato e alla complicità.

Qualunque sia la ripugnanza che può sollevare la pirateria aerea, la presa di ostaggi, l'utilizzo di bombe, è bene sapere che non è solo a questo che mira il progetto; e di conseguenza non solo agli autori di tali atti. Se ci si attiene al testo alla lettera, si vede che non resta più niente, praticamente della nozione di reato politico (al di fuori, forse, dei reati tramite posta); che in definitiva la categoria è praticamente scomparsa. Sarebbe stato più onesto annunciare francamente che questa tradizione liberale è stata abbandonata. È perfettamente ipocrita mantenere, in diritto, il principio ma, privandolo di ogni sostanza, annullare qualsiasi possibilità di applicazione.

Questa distinzione tra reato politico e reato comune è stata consacrata, agli inizi del diciannovesimo secolo, sia nelle legislazioni nazionali che nella pratica internazionale. Sul piano interno, il codice penale francese, fin dalle sue origini riconosceva la distinzione e prevedeva, notoriamente, delle pene particolari. Consacrazione di questo trattamento speciale fu l'abolizione nel 1848 della pena di morte in materia politica.⁴ Molto rapidamente questa distinzione trovò la sua estensione nelle relazioni tra gli Stati, e proprio in un'epoca di grandi sommosse, quando crollavano in Europa, le società tradizionali e s'affermavano le nazionalità; e quindi la sovranità. La volontà di difendere, contemporaneamente, i combattenti per la libertà, la sovranità e i valori nazionali, portò a fondare, su questa distinzione del reato politico dal reato comune, il diritto d'asilo e ciò che è il suo corollario ineluttabile: il rifiuto d'estradizione per i reati politici. Solidamente sorretto dal senso comune che rifiuta di confondere il delinquente comune e l'oppositore politico — userà a volte gli stessi metodi — questa distinzione solleva delle difficoltà nella sua applicazione. Bisogna, dissertano i giuristi, riferirsi a un criterio « oggettivo » del reato politico e quindi trattare come tale ogni attentato all'organizzazione e al funzionamento dei poteri pubblici, o a un criterio « soggettivo » e riferirsi essenzialmente al movente del reato? La pratica, esitante sul piano nazionale con la tendenza pertanto a conservare la concezione « oggettiva » è sempre stata, al contrario, molto precisa sul piano delle relazioni tra Stati, dove è la considerazione dei moventi — concezione più liberale — che è sempre stata tenuta presente: per cui l'estradizione è sempre stata rifiutata in base a queste concezioni. Questa tradizione è consacrata da numerosi testi nazionali e internazionali.

⁴ E' stata ristabilita con l'ordinanza del 4 giugno 1960.

¹ Cfr. *Le Monde*, 22 settembre 1976.

² Cfr. articolo di Gerard Soulier « Un fascismo dal volto umano? » *Le Monde diplomatique*, dicembre 1975.

³ Cfr. R. Legeais, *Classificatore giuridico internazionale* - fasc. 405 B

Dalla legge francese del 10 marzo 1927, che dispone, innanzitutto, nell'articolo 5 che « estradizione non è concessa quando il crimine o il delitto ha un carattere politico, o quando risulta dalle circostanze che l'extradizione è richiesta a scopo politico ».

Questa legge è dunque caratterizzata dal miglior liberalismo perché rifiuta l'extradizione non solo quando si tratta di reato politico, ma anche quando sembra che essa è richiesta dallo Stato richiedente a scopo politico. Sul piano internazionale, la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, conferma rigorosamente, nell'articolo 3, questa tradizione nei suoi due elementi; rifiuto di estradizione quando si tratta di un reato politico o di un reato connesso ad un reato politico, o « quando ci sono serie ragioni per credere che la domanda d'extradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire un individuo per delle considerazioni (...) d'opinione politica ».

Sul piano della pratica internazionale, si può notare che questa tradizione è largamente rispettata e per esempio da paesi come Cuba: una legge cubana del 16 settembre 1969 prevede l'extradizione degli autori di atti di pirateria aerea, ma esclude gli individui di nazionalità cubana e i delinquenti politici. Così, e nonostante l'assenza di convenzioni con gli Stati Uniti, Cuba ha estradato parecchie volte verso questo Paese i delinquenti comuni. Il progetto di Convenzione Europea abbandona, di fatto, questa tradizione. Curiosamente l'articolo 8, che prevede che gli Stati contraenti dovranno accordarsi « la mutua assistenza giudiziaria più ampia possibile » stabilisce ugualmente « che nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata come comportante l'obbligo ad accordare la mutua assistenza se lo Stato richiedente ha delle serie ragioni di credere che la domanda di mutua assistenza, motivata da un reato previsto all'articolo 1 o 2, sia stata presentata al fine di perseguire o punire una persona per considerazioni (...) di opinione politica ».

Questa disposizione, nel contesto di questa convenzione, è un'assurdità o una ipocrisia supplementare. Applicata alla lettera, tenuto conto della natura dei reati citati dalla Convenzione, renderebbe finalmente inapplicabili gli articoli 1 e 2. Il che è assurdo (...). Questa disposizione non ha dunque nessun senso se si abbandona la nozione classica di reato politico, richiamata più sopra, alla quale essa è solamente complementare. Si può far notare, senza dubbio che esistono già delle convenzioni internazionali, nelle quali si afferma che certi reati possono dar luogo a estradizione senza che si tenga conto dei moventi politici; in particolare le tre grandi convenzioni multilaterali per la repressione della pirateria aerea: convenzione di Tokyo del 14 settembre 1963, e soprattutto le convenzioni di La Haye del 16 dicembre 1970 e di Montreal del 23 settembre 1971. Queste ultime due dispongono, in un identico articolo 8, che i reati in esse trattati « sono a pieno diritto compresi come casi di estradizione in tutti i trattati di estradizione multilaterali. Ma questi testi sono dei testi speciali, fondati su un tipo di reato molto meticolosamente definito. Al contrario, e si tratta di un punto fondamentale, il progetto di Convenzione europea, la sua inquietante novità, è un testo di portata generale e comprende praticamente tutti i reati politici.

D'altra parte possiamo considerare che, se questa convenzione entrerà in vigore attenderà gravemente alla autonoma competenza degli organi nazionali, specialmente giudiziari. Ed è qui, sembra, che bisogna trovare la spiegazione delle reticenze della Francia, restando alcune correnti della maggioranza estremamente sensibili ad ogni limitazione della sovranità. La definizione dei reati è fatta in termini talmente generali che gli organi giudiziari nazionali perdono praticamente ogni libertà nella determinazione delle qualifiche. Si tratta di disposizioni che attentano gravemente alla competenza nazionale che, secondo gli autori più sensibili, è rigorosamente sentita in materia penale. Si aggiunge a questo un emendamento irlandese che prevede l'obbligo, per lo Stato che rifiuterà l'extradizione, di perseguire ed eventualmente punire, « ogni persona che abbia commesso sul territorio d'un altro Stato » uno dei reati previsti dalla Convenzione. Questo meccanismo di competenza sussidiaria esiste già di fatto, nel diritto internazionale, notoriamente nelle Convenzioni di La Haye e di Montreal, ma si spiega in riferimento alla particolarità della pirateria aerea, che rende a volte difficile l'applicazione del principio di competenza territoriale. Trattandosi di un progetto di Convenzione europea, questa grave rimessa in causa del principio della territorialità è ingiustificabile e in particolar modo inquietante rispetto alla generalità dei termini della convenzione.

Infine, questa convenzione, negando la specificità dei reati politici, tentando di trasformare la pratica dell'extradizione in pratica ordinaria, abolisce di fatto un'istituzione fondamentale dei diritti dell'uomo: il diritto d'asilo. « All'indomani della vittoria riportata dai popoli liberi sui regimi che hanno tentato di asservire e di degradare la persona umana » proclamava il preambolo della Costituzione del 1946, ripresa da quello del 1955 questo diritto riceve la consacrazione costituzionale. La Francia non può rinunciarvi. Né politicamente, né giuridicamente: secondo l'articolo 5 dell'attuale Costituzione, « se il Consiglio costituzionale (...) ha dichiarato che un impegno internazionale comporta una clausola contraria alla Costituzione, l'autorizzazione per ratificarla o approvarla non può aversi che dopo la revisione della Costituzione ». Chi può immaginarlo? Tanto più che si tratta d'un principio sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, di cui l'articolo 14, escludendo l'asilo per i reati comuni, conferma, in modo chiaro, la tradizione liberale.

Questo non invano. I sistemi hanno la loro coerenza: toccare questo elemento significa pervertire l'insieme. E si è portati ad affermare: questo testo ci impegna. Verso quale Europa?

Questa convenzione internazionalizza la dottrina della sicurezza. È un riflesso di questa Europa che si delinea, e già esiste. Poniatowski incontra spesso il suo omonimo tedesco, Poniatowski incontra spesso il suo omonimo spagnolo. Incontrò ancora quest'ultimo, domenica, 17 ottobre, per discutere i problemi posti dalla presenza dei militanti baschi in Francia. Le espulsioni, lo sappiamo, procedono bene. Ma i colpi di mano, gli omicidi commessi in territorio francese, dalla polizia franchista non hanno sollevato alcuna protesta contro questa violazione della sovranità. Un'internazionale della repressione si organizza

dunque su scala europea⁵ e questo progetto di Convenzione non è che il primo di questi strumenti giuridici.⁶

Spazio bianco nel testo originale, come nei successivi casi

⁵ Che si tratti dell'Europa occidentale, non deve far dimenticare ciò che accade altrove; « Constatiamo oggi nell'Europa dell'Est come in America Latina, che i governi hanno stipulato degli accordi in materia di repressione, delle vere cospirazioni nazionali, con apporti comuni di mezzi, esperienze ed anche uomini ». Amnesty International in « Liberation » del 21 ottobre 1976. Secondo questa organizzazione umanitaria, i diritti fondamentali dell'uomo vengono violati in 112 Paesi e ci sarebbero in tutto il mondo ben 800.000 prigionieri politici.

⁶ E sembra sia il caso di temere che essa venga applicata prima ancora di entrare in vigore: così la Germania Federale ha ottenuto dal governo greco, l'estradizione di Rolf Pohle. Ed ora richiede Petra Krause, detenuta in Svizzera e D. Schultz, detenuto a Mulhouse.

NOTE

¹ « Corriere della Sera » del 18 febbraio 1977.

² Bonate - Dizionario di politica.

³ La guerriglia urbana nella Germania Federale - Collettivo editoriale Genova dicembre 1976.

⁴ Critica del diritto n. 7-8 - Articolo di Franco Ferlini e Gaetano Insolera. Centralizzazione internazionale del capitale e modelli repressivi: RFT e Italia.

⁵ « Le Monde diplomatique » - aprile 1976. Articolo di Daniel Vernet.

⁶ Quale giustizia n. 33 (traduzione di C.U. Schminch Gustavus).

⁷ Articolo di Vittorio Brunelli.

⁸ « Paese Sera » del 14-1-1977.

⁹ « Repubblica » del 14-1-77.

¹⁰ « Corriere della Sera » del 4-12-1976.

¹¹ I Paesi partecipanti alla Convenzione di Strasburgo sono: Germania, Inghilterra, Italia, Francia, Irlanda, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Austria, Grecia, Spagna, Portogallo, Danimarca, Svezia, Norvegia, Cipro, Islanda, Turchia, Malta, Svizzera.

¹² Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 1953.

¹³ Franciosi: Asilo diplomatico 1976.

¹⁴ Bluntschli: Le droit International edifié - Paris 1874 - Art. 396 pag. 232.

¹⁵ Dalla « Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo » del 10 aprile 1948: Art. 14: « Di fronte a persecuzione ogni persona ha diritto a cercare asilo e a beneficiare d'asilo in altri Paesi ».

Dichiarazione sull'asilo territoriale adottata dalla Assemblea Generale dell'O.N.U. il 16 dicembre 1967:

Art. 1: « Le persone aventi titolo di asilo non potranno essere respinte, né, una volta entrate, potranno essere espulse verso Stati dove esse rischiano di essere vittime di persecuzione politica ».

Art. 2: contiene la raccomandazione a tutti gli Stati membri di prestare assistenza direttamente o attraverso l'azione delle Nazioni Unite, a quello Stato che si trovi in difficoltà per aver concesso asilo politico.

¹⁶ Art. 10, comma 3° e 4° della Costituzione italiana:

« Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo, nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici ».

Art. 26 della Costituzione Italiana:

« L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici ».

Convenzione Europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata dall'Italia con legge 30 gennaio 1963 n. 300:

« Art. 3: (Infractions politiques).

L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle est demandée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.

La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande l'extradition motivée par une infraction de droit commun éte présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considerations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou autre de ces raisons ».

¹⁷ Art. 8° comma 3° del codice penale:

« Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende

un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici ».

¹⁸ « Le Monde diplomatique » - novembre 1976. Articolo di Gerard Soulier, professore all'Università alla facoltà di diritto d'Amiens.

Parte seconda

Qui accettando il termine senza virgolette
si subisce ed interiorizza
la concezione del potere
si fa un regalo all'infame
potere
Chi si sente 'terrorista'
non è partigiano
ma servo dei padroni

Il concetto di criminalità nello stato imperialistico

La identificazione del criminale politico con il criminale comune, finalizzata ad un preciso scopo, pone il problema di spiegare il concetto di criminalità, come essa nasca e quale uso ne faccia il potere. La criminalità nasce da un livello di bisogni che un uomo sente di avere nella società o nella comunità in cui vive: bisogni che la società non gli permette di soddisfare. Allora li « soddisfa » da sé. E mentre nella società socialista vi è una garanzia della espansione armonica dei bisogni, nella società capitalistica c'è una restrizione quantitativa e l'alienazione e la perversione (restrizione qualitativa) dei bisogni stessi. A ciò consegue la repressione delle classi e degli strati sociali che li rivendicano. La necessità di controllare il fenomeno della « devianza » giustifica, nei momenti di crisi e di tensioni sociali, l'intensificarsi della repressione in forme via, via più violente. La società capitalistica esprime questo bisogno di repressione organizzando uno « Stato armato » e tutta una serie di apparati repressivi. Si studiano e si pongono anche dei problemi linguistici per l'uso di classe della lingua e, attraverso i mass-media, si realizza una strategia in cui non viene mai indicata né la causa politica, né la causa sociale della devianza. Ma essa viene vista solo come prodotto criminale e patologico. Teppista viene chiamato colui che rivendica la soddisfazione dei bisogni, violando gli schemi e le forme imposti dal potere. Terrorista è chiunque abbia una condotta antagonistica in una società che ha bandito l'antagonismo. Perciò il concetto di « terrorista » non è un concetto politico, ma un concetto letterario, che suscita tutta una serie di immagini negative. In Germania vengono indicati come terroristi i co-

ecco perchè Bin Laden non è un fenomeno autoctono
ma un prodotto dell'imperialismo: verità nel movente

...a conce-
zione
delle
...iste
Vere
era già
n voga

munisti, in Corsica e in Spagna i separatisti e gli indipen-
disti, in Irlanda i cattolici, in Italia i comunisti che pra-
ticano forme di lotta ormai abbandonate dall'opposizione
istituzionale. Secondo la tendenza della Convenzione di Stra-
burgo, a livello europeo, diventa terrorista, nella accezione
tedesca del termine chiunque si opponga al progetto impe-
rialistico in atto.

Il postulato della tendenza repressiva dell'imperialismo è la
negazione di ogni dimensione politica all'opposizione e al
dissenso. Ciò implica la negazione della sovranità popolare
e dei bisogni di libertà « Nella democrazia — diceva Piero
Calamandrei — l'autorità trova la sua fonte nella volontà
dei cittadini, ossia nell'attivo concorso di essi alla forma-
zione delle leggi nelle quali l'esercizio del comando perde il
carattere di arbitrio e diventa giustizia e ragione ». E l'im-
pegno costituzionale a non vietare i bisogni di libertà, ma a
garantirli e a difenderli, consente l'esercizio effettivo della
sovranità popolare: i diritti di libertà trovano protezione
costituzionale impegnando lo Stato a non servirsi della sua
onnipotenza legislativa per abolirli o menomarli. Una legge
dello Stato democratico che sopprimesse o menomasse que-
sti diritti sarebbe « una legge anticostituzionale » che rom-
pe la legalità costituita e rimette in discussione la esistenza
stessa della Costituzione. L'amara constatazione che deriva
da una comparazione dei fatti con i principi è che la legalità
viene costantemente rotta dallo Stato con la pratica quoti-
diana della diseguaglianza sociale, con la quotidianità del so-
pruso e della violenza sul singolo e sulla collettività.

La violenza delle istituzioni, la violenza dei rapporti tra cit-
tadino e Stato, la continuità della repressione e della tracotanza
del potere danno una dimensione della violazione del
patto costituzionale e della legalità democratica. Rotta la le-
galità non rimane che esercitare gli illegalismi e conservarli
come modelli istituzionali. L'apparato repressivo esercita il
controllo delle masse in maniera capillarizzata ed appronta
i mezzi di « difesa del sistema ». Attraverso elaboratori elet-
tronici indica, isola, qualifica, seleziona, controlla ogni mo-
vimento di opinione, ogni gesto di dissenso, ogni manife-
stazione di antagonismo. Gli strumenti di controllo in Italia
ed in Europa vengono sempre più perfezionati al fine di uni-

ficare le tecniche operative in tutta l'area controllata, sicché
tutto ciò che avviene è previsto, tutto ciò che è previsto
deve avvenire. Nulla è lasciato al caso ed ogni spazio socia-
le deve essere ricoperto. In effetti questo è il modello di ef-
ficientismo tecnologico che l'imperialismo sta oggi costruendo
in Europa e nel mondo e che dovrebbe, nelle aspirazioni
della borghesia imperialistica, consentire al capitale multina-
zionale di costruire una società unidimensionale dalla qua-
le sarà bandito l'antagonismo. Il concetto di politica che ad
un simile sistema è congeniale non è certo quello che con-
sente l'esercizio dei bisogni e dei diritti di libertà garantiti
nello Stato di diritto. Lo Stato imperialistico è, infatti, la
negazione della libertà e della democrazia, perché, nella mi-
sura in cui lo Stato imperialistico assuntizza il concetto di
politica e lo monopolizza, l'unica politica possibile sarà
quella che avrà per fine lo sviluppo, la conservazione e il
consenso a quella del capitale.

È politico solo quello che fa lo Stato, perciò nella società
imperialistica non può esistere il « delitto » politico. I due
termini del concetto vengono messi in contrapposizione: se
è reato, non è politico; se è politico, non è reato. Il concet-
to di azione e di motivazione politica viene cioè ristretto
a quelle sole motivazioni che ispirano una azione a sostegno
dello Stato.

La funzione dei partiti d'opposizione

Anche la funzione dei partiti dovrà essere in armonia con
il modello. Ne consegue che la funzione dell'opposizione,
storicamente diretta ad organizzare il dissenso delle masse
che si pongono in posizione antagonista col potere, dovrà
essere ribaltata. Il problema di fondo dell'imperialismo è,
infatti, il controllo sociale attraverso apparati repressivi,
scientificamente organizzati. Perciò la funzione dei partiti
d'opposizione — così come concepita nello Stato democra-
tico — non è più compatibile se non nella misura in cui,
capovolgendo la loro funzione, organizzano non più il dissen-

Andrà
qui

so delle masse, ma il loro consenso. In altri termini il diritto di opposizione potrà esercitarsi solo tra varie ipotesi che non siano in contraddizione con le finalità strategiche dello Stato; tutt'al più possono esistere situazioni tattiche, ma non di opposizione. Esemplificando il concetto: « si può scegliere uno dei due sentieri esistenti per raggiungere la cima di una montagna, ma non si può prospettare una terza ipotesi o rifiutarsi di raggiungere la vetta ».¹ Perciò i partiti, nella misura in cui non esprimono antagonismo, ma organizzano il consenso partecipano al controllo sociale, che non è altro che l'esercizio del potere. Così, ridimensionati nel ruolo, essi diventano uno degli elementi conquistati dal potere per la coesistenza del consenso.

Una delle funzioni del Parlamento Europeo sarà proprio quella di inserire nella gestione del consenso il P.C.I. e il P.C.F. che, cooptati nel blocco anticomunista continentale finiranno tutt'al più per rappresentare le « regioni rosse » d'Europa. La loro regionalizzazione, in un'Europa in maggioranza democristiana e socialdemocratica darà gli stessi risultati che, nell'Italia democristiana hanno dato le regioni rosse ove i comunisti hanno « governato » per anni di fatto soggetti alle stesse leggi autoritarie che i questori e i prefetti, rappresentanti dell'esecutivo, imponevano. In sostanza in Europa le linee politiche verranno determinate attraverso gli organismi dei vari paesi aderenti al blocco e le singole e specifiche zone di rappresentanza del PCI verranno diluite e rese inoffensive.

Questo enunciato trova una immediata verifica nell'attuale situazione politica italiana dove, di fatto, assistiamo alla assenza totale di una opposizione così come è concepita dalla Costituzione. Gli incontri tra DC e PCI ad altro non servono se non all'organizzazione scientifica del consenso e questo è verificabile nel modo in cui essi si pongono nei confronti dell'antagonismo. In nome dell'unico modello storico positivo che sta alle spalle di queste forze — la Resistenza, che viene mitizzata — si esclude dal tessuto sociale qualsiasi forma di dissenso e in nome di questa falsa mitizzazione si bolla come « fascista » e « terrorista » qualsiasi tipo di antagonismo che non si collochi all'interno degli schemi pre-costituiti. La lotta di fabbrica, che fino ad alcuni anni fa era

teorizzata e sostenuta dalla sinistra storica, è bandita e in sua sostituzione si assiste alla teorizzazione della politica dell'austerità per la salvezza dell'economia e dello Stato. Per il PCI — in nome di una ideologia della collaborazione che pone gravi interrogativi — passa completamente in secondo piano il fatto che questa economia e questo Stato altro non sono che il prodotto voluto e diretto dal partito di regime in questi ultimi trent'anni. La situazione determinata a livello strutturale si ripercuote anche a livello sovra-strutturale e così assistiamo al soffocamento di qualsiasi modello culturale e di informazione che esca dagli schemi della « collaborazione », quando addirittura non si cerca di criminalizzarlo identificandolo con forme di insubordinazione violenta.

Non è un caso che in questo clima politico sia il « Corriere della Sera » a chiedersi cos'è la reazione oggi.

Che cos'è la reazione²

Che cos'è la reazione? È, per esempio, il tipo di manipolazione praticata in Tv a proposito dell'arresto di banditi fascisti e di tumulti all'università di Roma.

Si è detto e ripetuto, per bocca di intervistati e di cronisti, che non solo è provato quel singolo rapporto fra delinquenza comune e criminalità politica; ma che esso è generale, dimostrabile e ovvio. Tanto più che, come ha detto il ministro dell'Interno, i criminali politici sono vili come quelli comuni, fuggono come ladri invece di battersi con le forze dell'ordine, come a Atene o a Bangkok, di morire come Saltarelli, o Franceschi o di provocare qualche decorazione alla memoria.

La distinzione fra « politici » e non, è stata, da un secolo e mezzo, uno dei punti d'onore dei democratici e dei rivoluzionari. La lotta perché quella distinzione si manifestasse visibilmente nelle carceri è stata costante, e ogni reazione l'ha costantemente negata, dagli zar ai nazisti, dagli stalinisti ai franchisti. Nella Germania di oggi, e nell'Italia di oggi che cerca di imitarla, bisogna degradare qualsiasi violazione della legalità, toglierle la capacità di rappresentare un messaggio. I giudici di Hitler costringevano Stauffenberg a reggersi con le mani i pantaloni davanti alla corte; un estremista trattato come un ladro di polli è un ladro di polli. Rubare per lucro, si sa, è cosa che rivolta ogni animo ben nato; e la nota frase « che cos'è lo scasso di una banca a paragone della fondazione di una banca? » è una battuta scherzosa di altri tempi, letteratura brechtiana, quindi da non prendere sul serio. Chi viola qualsiasi legge (corteo non autorizzato, picchetto non sindacale, contestazione delle autorità democraticamente elette) dovrà essere commentato alla pubblica opinione come fratello del ladro, del rapinatore, dell'esibizionista.

invece
è stato
poi il
p"ci
a ren
dere
inoffen
sive
altre
aree
facendo
si stato

C'è però un guaio. Da almeno cent'anni una vena minoritaria della rivoluzione ha accettato e teorizzato proprio l'identità fra reato comune e reato politico. Anzi ha celebrato l'escluso, il refrattario, il galetto. Non senza successo, stando alle bibliografie. La « canaglia pezzente » delle canzoni partigiane si specchiava in Jean Valjean, Josip Giugavili partecipava al colpo alla banca di Tiflis, Mao assicurava che per cominciare la rivoluzione agraria nessuno era più adatto dei banditi dello Hunan. Negli scorsi vent'anni (o cento anni?) migliaia di sociologi, di psichiatri, di giuristi hanno scritto e parlato perché si affrontasse l'aspetto oggettivamente politico della cosiddetta criminalità comune.

Ma quando una società si mette su di una via sbagliata, quando una classe dirigente, di destra o di sinistra, è sospinta o si muove verso la reazione, *deve* (perché la dialettica è più forte di tutti i governi) dare ragione ai suoi peggiori nemici. Non volete riconoscere la distinzione fra reati politici e comuni? Volete, invece, secondo le migliori ricette delle più agguerrite polizie internazionali, indurre la gente all'odio per qualsiasi sovvertitore dell'ordine, anche se solo propagandista, perché si accettino domani i divieti alle funzioni pubbliche, ad esempio, e dopodomani si induca la stampa ad una libera autocensura? E allora siete costretti a confermare *nei fatti* le idee estreme che nel bandito vedono un ribelle, il cui cuore « è per metà di Dio ». Questo spinge la società ad una lotta di sterminio; perché anche il bandito e il ribelle si faranno, nel senso proprio e non volgare, « fuori legge ». Mitragliati sulle piazze, come tre secoli o come trent'anni fa, popoleranno e degraderanno le nostre coscienze, faranno tutti noi più lacerati, più sordi e più miseri. Questa è la reazione. Il riverbero della criminalizzazione « a destra » deve servire, naturalmente, per quella « a sinistra »; tutta l'oratoria pubblica è tornata a riparlare questo linguaggio, che è di cinque anni or sono. Un amico mi ha detto: ero su di un tram, a Milano, che ha dovuto fermarsi per un corteo di studenti, come non accadeva forse da qualche anno. Due donne d'età, popolane, dimesse, hanno cominciato a inveire. Andasse avanti il tram, li schiacciasse, quei delinquenti. Anzi una bomba, ecco quel che ci sarebbe voluto, dicevano, sicure della approvazione circostante. Rammento bene la proprietaria di un negozio di via Broletto, quel dicembre 1969, proclamare trionfante l'opportunità di impiccare in piazza, e subito, quel Valpreda che il foglio della sera annunciava come il mostro ormai imprigionato. C'è tutta una fascia della popolazione, « lavoratrice » e « democratica » (dalle finestre incitavano la polizia a sparare sugli studenti, marzo 1972) che ha votato a sinistra nella speranza che questo servisse a riportare l'ordine. Non c'è affatto da stupirsi. La gente, ciascuno di noi, *non può* sapere chi sono i propri nemici, non può « vederli »; ascolta, in Tv o sulla stampa, discorsi che sembrano discorsi veri; ma vive in sogno e come nel sogno può avere della verità solo immagini vicarie, simboliche, sostitutive, o generiche, larvali (i ricchi, i comunisti, i capitalisti, « quelli là a Roma », la « demoplutocrazia » cara ai fascisti). Rimuoviamo l'identità precisa dei nemici, vediamo il concreto furto, il tradimento, la autorità, appunto, come delinquente comune, solo nei rarissimi momenti supremi rivoluzionari. E d'altra parte, il compito delle vere guide

politiche è di dare corpo e nome alle ombre, di far uscire dal sogno e, al tempo stesso, di non presentare i nemici del popolo se non come forze transindividuali, storiche.

Ma nominare ha conseguenze. Quando non si vogliono o non si possono volere le conseguenze, non si nominano che fantasmi o si indicano obiettivi di diversione. La gente vuole sognare. *Qui dort, dine*, dice un proverbio francese. Chi dorme, pranza. Chi odia un nemico immaginario ha un oggetto per sovvenire alla propria inopia. Per quanto ne so, nella presente Cina di Hua la gente, soprattutto quella della nuova classe media emergente per entro la società cinese, (e che come Mao aveva visto e annunciato con chiarezza) rifiuta di distinguere fasi diverse per entro gli anni 1965-1975 e tende a vedere tutto quel decennio, compresa quindi la Rivoluzione Culturale, come un unico caos torbido dove si è lasciato troppo spazio alle donne e ai giovani. Anche da noi disordini, bombe, cortei, scioperi e rovina economica vengono collegati al 1968. Come si stava meglio, prima, con Aldo Moro e Palmiro Togliatti. Ove il servizio d'ordine operaio non ce la facesse o venisse contaminato dalla disperazione dei giovani, molti sognano di poter mandare domani i carabinieri, in armi ma con un bracciale rosso, a ristabilire l'autorità giustizialista.

Anche questa è la reazione.

Giustissime e santissime parole per quanto scritte da un comunista "intellettuale" non direttamente militante come Franco Fortini, in alcuna "organizzazione" in assenza DEL Partito

Quindi l'assenza di lotta di classe dovrà, nel modello, garantire la formazione di una società di uomini docili e utili, nello stesso tempo; l'organizzazione gerarchica di tutte le funzioni di controllo sociale su ogni individuo dovrà essere articolata ai livelli più ampi di prevedibilità di movimento del singolo e dell'insieme. L'esistenza dello Stato imperialistico dipende dalla sua immobilità poiché la legge del movimento è la lotta di classe. La staticità della società imperialistica non va però intesa come totale assenza di movimento; c'è una dinamica della quantità: la dinamica delle merci, che, in quanto tale non è movimento, ma è parvenza di movimento e la conservazione avviene, nella società tecnologica, attraverso la trasformazione che tutto fagocita, tutto ingloba.

Gli antagonisti

Come ostacolare il progetto?

Si è detto che nel blocco imperialistico vi è un processo ine-

gualche della tendenza tra i diversi Stati in quanto sono parte di una catena gerarchica il cui procedere complessivo è l'insieme di movimenti parziali, non contemporanei e non necessariamente omogenei. Vi sono, all'interno di ogni Paese, dei condizionamenti sociali che rendono più o meno rapido, più o meno agevole, il procedere della tendenza. La lotta di classe, nella misura in cui esprime antagonismo, sfruttando le contraddizioni che esistono nella tendenza, può inserirsi e colpirla impedendole di realizzare i suoi scopi. Questo è un dato di fatto riscontrabile nella situazione politica attuale che si contrappone alla tendenza imperialistica, non come vittima della capacità offensiva e distruttiva del capitale, ma come antagonista portatrice e creatrice di una iniziativa offensiva che è poi la logica della lotta di classe. Né sarebbe sufficiente e appagante proporsi di tentare di trasformare il modello imperialistico adattandolo; esso è irrimediabile. L'obiettivo deve essere la distruzione del modello che oggi si tenta di realizzare perché impossibile sarebbe il tentativo di trasformazione. Lo Stato imperialistico infatti, una volta realizzato si perfeziona in senso sempre più efficiente con una possibilità di controllo sui cittadini e una capacità distruttiva dell'antagonismo sempre più ampia. Il problema del socialismo in Europa sarebbe quindi, allo stato, irrisolvibile, perché il postulato dell'imperialismo è la negazione di ogni dimensione politica all'opposizione, intesa come antagonistica al sistema del capitale multinazionale, o ad ogni altra forma di politica che non sia diretta allo sviluppo e alla conservazione di questo. Infatti l'imperialismo si regge sul profitto, non sull'uomo che è un elemento secondario; fra la distruzione del profitto e la distruzione di uomini — insegna la storia — il capitale ha sempre scelto la seconda, subordinando la vita al profitto. L'ideale del socialismo è l'uomo e la soddisfazione e l'allargamento dei suoi bisogni di libertà e di felicità.

Comunque la tendenza in atto verso la creazione di una società unidimensionale non è un movimento rettilineo; in Italia esistono contraddizioni, ritardi, una lotta di classe vigile e combattiva, per cui il modello, allo stato, è solo una aspirazione.

« La guerra di classe diventa in questa epoca storica una

esigenza di vita. Esprimere antagonismo vuol dire contrastare la tendenza, impedire la realizzazione del modello. Se però l'azione si limitasse all'autodifesa il processo di annientamento dell'antagonista verrebbe solo ritardato, ma non evitato. Perciò deve essere distruttiva del modello imperialista ». Così mi disse un detenuto politico rivoluzionario, in una conversazione sul tema dell'imperialismo e, ricordando la celebre frase di Mao: « prima distruggere e poi costruire » mi disse che « nel sistema imperialista non c'è nulla da costruire, salvo la macchina della distruzione », intendendo come macchina distruttiva quella « della guerra di classe, che rimane l'unica possibilità creativa ». E, alla mia obiezione sugli spazi democratici aggiunse che « non ci sono possibilità di esprimere creatività nel sistema, ma contro il sistema. Non è un caso che nel campo della letteratura la creatività sia morta in Italia e la classe degli intellettuali "vecchi" non sia organica al proletariato, ma ai partiti. Perciò non esiste possibilità di sviluppo dell'intelligenza, di progresso in tutti i sensi, di creazione artistica ».

In effetti il « caso » di Pasolini e quello più recente di Leonardo Sciascia, sembrano dare ragione a questo enunciato. Egli aggiungeva che « la creatività sorgerà da una attività collettiva di distruzione » richiamando, per illustrare il concetto, l'esempio del colonizzato « che ristabilisce il suo equilibrio, gravemente turbato e danneggiato dall'oppressione, uccidendo il suo colonizzatore, toccando il suo cadavere, vedendo scorrere il sangue di lui. È attraverso questo atto di violenza individuale che egli espelle la violenza che ha interiorizzato e che verifica la possibilità di un altro rapporto sociale in una società dove il colonizzatore non ci sia più ». Proseguiva dicendo: « Nella società imperialista la violenza che subisce il proletariato metropolitano è superiore a quella del colonizzato perché nuove e diverse tecnologie (stampa, cinema, televisione ecc.) consentono l'aggressione all'individuo in forme e maniere inimmaginabili nelle società fino ad ora conosciute. Non esiste la possibilità per un individuo della società metropolitana, di costruire senza la distruzione. Essa è l'unica forma di creatività che assume questa società. La funzione della violenza praticata contro il nemico di classe, la forzatura delle discipline, dei codici di compor-

tamento interiorizzati, liberano energie creative. Per questo la guerriglia nella metropoli non è solo una forma di lotta, ma è una scelta di vita che, con il suo radicale antagonismo, consente a un proletario metropolitano il massimo di soddisfazione possibile di bisogni ».

Tale enunciato non è solo suggestivo; ma richiama certamente un discorso molto più ampio sull'uso della violenza liberatrice.

Non c'è evoluzione infatti dai sistemi imperialistici al socialismo; c'è una rottura storica, drammatica, rivoluzionaria. E' necessario costruire un insieme di rapporti sociali e di istituzioni, in definitiva una qualità della vita non in funzione della vita del capitale, ma in funzione dell'allargamento progressivo, senza limiti, di bisogni dell'uomo e del dispiegamento di tutte le potenzialità di cui l'uomo è depositario. Certo è che un uomo, un socialista, non deve lottare per sopravvivere, ma per vivere. E vivere vuol dire poter esprimere bisogni in tutta la loro ampiezza, in tutta la loro radicalità.

Dobbiamo, innanzitutto contestare la tesi, espressa da Asor Rosa, tendente a mettere gli operai occupati contro gli altri strati proletari per impedire una saldatura tra i due e per giustificare nei confronti di questi ultimi una intensificazione dell'attività repressiva e di controllo sociale.

Infatti nella società industriale contemporanea si è prodotto un fenomeno che crea una massa di uomini senza diritti e che anch'essi, come i poveri del passato, affidano la loro esistenza alla assistenza e alla carità. Lo Stato non dà loro alcun diritto perché, non potendoli impiegare nel mondo del lavoro toglie loro la causa prima per essere soggetti di diritto: sono i giovani, i disoccupati cronici, gli emarginati sociali che esprimono nella città una serie di bisogni per sopravvivere e che vedono la classe operaia come una classe privilegiata. Nel pensiero di Asor Rosa essi rappresentano una seconda società « che è cresciuta accanto alla prima, e magari a carico di questa, ma senza trarre rilevanti vantaggi, senza avere uno sbocco e senza un radicamento reale nella prima società ».

In realtà esiste una sola società dove vi sono diversi livelli di coscienza. È il meccanismo dell'accumulazione che pro-

duce, in questa fase storica, un proletariato scomposto che comprende l'operaio massa, l'operaio delle piccole e medie fabbriche, lo studente, il disoccupato cronico e il disoccupato tecnologico. È l'imperialismo che, modificando il proprio modo di produzione, modifica la composizione di classe creando il « proletariato metropolitano », diviso in più strati dal meccanismo dell'accumulazione. Per cui il « proletariato » non coincide più con la forma storica del « proletariato industriale ». Infatti, a fianco del proletariato industriale delle grandi fabbriche troviamo quello delle medie e piccole industrie; il sottoccupato stabile (lavoro nero, donne, giovani) e il disoccupato tecnologico che, pur avendo un titolo di studio che gli deriva dalla scolarizzazione di massa, non viene assorbito dal mercato del lavoro; e in più i disoccupati per una sovrappopolazione relativa privi di titolo di studio, privi di lavoro, privi di tutto (ex-contadini, ex-emigranti). Quest'ultima è una forza che è in perenne bilico tra sopravvivenza e illegalismo e che viene gestita dal sistema all'interno della gestione dell'illegalità, (frequentatori di massa delle carceri). Il proletariato metropolitano è costituito da un insieme di movimenti parziali che in realtà sono uniti nell'individuazione delle contraddizioni principali; per tutti, infatti, è lo Stato imperialistico il nemico principale. I nuovi poveri sono quindi una contraddizione interna al sistema che non riesce a risolvere. Essi rispondono in forme diverse allo stesso meccanismo di sfruttamento e trovano la loro unità proprio nella individuazione del nemico di classe. E il nemico di classe è il medesimo tanto per gli operai delle grandi fabbriche che lottano contro la militarizzazione delle condizioni di lavoro, quanto per i disoccupati che lottano contro la politica economica imperialistica di accumulazione che forzatamente li priva di ogni possibilità di lavoro.

Il problema attuale, dunque è quello di qualificare la lotta dell'operaio occupato contro la intensificazione del lavoro e trovare i punti di identità con la lotta di questa « classe » che si identifica nel proletariato metropolitano. L'intensificazione del lavoro si impone per la necessità del padrone collettivo (multinazionali) o di una singola fabbrica, di spremere una maggior produttività ad una minor quantità di lavorato-

ri: diminuisce l'occupazione, ma aumenta la produttività, poiché una classe operaia ridotta nel numero produce comunque una massa di plusvalore più elevata. Questo processo di maggior sforzo della classe è mascherato dalle innovazioni tecnologiche e dall'impiego di nuove macchine; per poter ottenere una massa di plusvalore più elevata il padrone militarizza maggiormente la fabbrica per imporre il maggior lavoro.

Quindi l'operaio occupato e il proletario metropolitano, non sono due entità in antagonismo fra loro: vivono solo la contraddizione in modo differente, ma la legge che determina i bisogni di ognuno di questi strati e della stessa classe operaia è identica e soprattutto è stata da entrambi individuata, per cui le risposte che vengono date non sono più parziali, ma generali. La rivolta contro lo Stato imperialistico e il regime politico che è la sua espressione è globale; non siamo di fronte a contestazioni parziali, ma di fronte ad una grande ondata che è antimperialistica, antidemocratica, antiriformista che coinvolge tutti gli strati e la stessa classe operaia. In ognuno dei movimenti parziali vi è la percezione della totalità. « La tendenza reale che si verifica nelle manifestazioni di massa e nella guerra di classe più in generale è quella della unità delle avanguardie politiche in una strategia comune di attacco e di contestazione dello Stato e del regime che è l'espressione della società imperialistica ».³

Non due società, dunque, ma una sola società comprensiva di un insieme di movimenti parziali unificati nei loro comportamenti soggettivi nella individuazione delle contraddizioni principali e del comune nemico di classe: l'IMPERIALISMO.

Controllo ed eliminazione dell'antagonista

Nello Stato imperialistico le istituzioni totali svolgono un ruolo determinante stante la sua tendenza sempre più efficientemente repressiva e necessariamente generalizzata. Il fi-

ne del sistema carcerario moderno e delle istituzioni totali in genere — secondo il dettato delle leggi e delle Costituzioni di molti Paesi europei compresa l'Italia — è quello di ridurre « il deviante » e di reinserirlo utilmente nel tessuto sociale. Esiste tutta una casistica: sono state realizzate riforme e si è con orgoglio europeo proclamato il principio realizzato della umanizzazione della pena. Il problema delle istituzioni totali appariva risolto in senso civile e democratico. La realtà che ci offre l'Europa e l'Italia è ben altra.

Innanzitutto va chiarito che il diritto, come sovrastruttura, serve nella società capitalistica per mascherare e nascondere la diversità dei rapporti reali di classe, dei rapporti di potere, dei rapporti di sfruttamento. È il diritto di una parte contro l'altra che appare come diritto di tutti. È il diritto borghese che fa simile il cittadino che vende la propria forza-lavoro e il cittadino capitalista che la compra a basso prezzo.

L'obiettivo del potere capitalistico è quello di servirsi delle istituzioni totali come centri di raccolta dei « devianti », degli antagonisti offrendo loro quella forma di assistenza e di carità che ne garantisca la sopravvivenza e programmando, nel contempo, su scala europea, la disoccupazione, per ricattare, con un immenso esercito industriale di riserva, i lavoratori occupati. Strumentalmente il potere repressivo stabilisce i modelli di « normalità », attraverso una serie di norme e di interdizioni considerate « giuste », « sane », « morali ». Conseguentemente il concetto di devianza è normativo e si realizza nella violazione di queste interdizioni. È deviante chi si allontana da un modello, da un « criterio di normalità » stabilito e imposto dallo Stato, che impone un io sociale voluto dal potere e dal capitale. All'interno dei vari blocchi esiste una linea internazionale per il « trattamento » e il « controllo » della devianza, cioè per il « trattamento » e il « controllo » dell'antagonismo e del dissenso. L'unificazione strategica internazionale della repressione tende a realizzare la progressiva distruzione dei bisogni di libertà attraverso l'unificazione degli schemi di trattamento della devianza, dei metodi di cattura, dei metodi di giudizio e attuando la collaborazione per la programmazione ed attuazione di un piano di intervento internazionale di polizia.

L'azione dell'Interpol contro l'«alta violenza»⁴

Saint-Cloud — Scheda nera: cadavere da identificare. Scheda rossa: malfattore internazionale, già identificato, da ricercare e arrestare. Scheda blu: malfattore internazionale, non identificato, ma ricercato per un reato grave. Fin qui tutti d'accordo, i sei delegati del «Comitato ristretto dell'Interpol per la lotta contro l'alta violenza», che s'è riunito la prima volta (in segreto) a Londra.

D'accordo tutti: «alta violenza» comprende il terrorismo, la pirateria aerea, la cattura di ostaggi, i sequestri di persone, gli assalti alle banche. D'accordo tutti: malfattore internazionale è il delinquente che si rifugia all'estero o fa parte d'una banda operante in diversi paesi.

Schede contestate

D'accordo: schede rosse, blu e nere vanno inviate dal segretariato generale dell'Interpol, qui a Saint-Cloud, ai suoi centotrenta membri. Il disaccordo è venuto per le schede verdi, adoperate per comunicare alle centotrenta polizie i nomi, i connotati, il modus operandi e (se esistono) le impronte digitali delle persone, pregiudicate e non pregiudicate, da sorvegliare perché potrebbero star preparando un atto di «alta violenza».

Una schedatura, insomma. E una schedatura dai confini labili e pericolosi, che permetterebbe — come ha osservato il delegato francese — di mettere sotto sorveglianza anarchici ed estremisti, patrioti in esilio e studenti della contestazione. L'obiezione, è stata superata empiricamente: le schede verdi — e le «informazioni preventive» — saranno adoperate soltanto quando esisterà il fondato sospetto che sia in fase avanzata di preparazione un gesto di «alta violenza». C'è già un recente esempio di scambio di schede verdi fra tre polizie — la tedesca, la svedese, la danese — che ha permesso di sventare il sequestro, da parte di terroristi tedeschi che operavano in Scandinavia con la complicità di simpatizzanti svedesi e danesi, d'una deputata — ed ex ministro — svedese.

Svezia, Danimarca e Germania (la Germania della «Baader-Meinhof», dell'assassinio del procuratore generale della Repubblica, degli attentati contro le basi americane) fanno parte del «Comitato dell'Interpol contro l'alta violenza», insieme con l'Inghilterra, la Francia e l'Italia. L'Inghilterra impegnata nella impossibile battaglia contro i terroristi irlandesi, l'Inghilterra delle bombe nei ristoranti e nei cinematografi di Londra. La Francia del terrorismo in Corsica e dei misteriosi attentati. L'Italia dalle piazze sempre più insanguinate.

Le mani legate

Cosa sia stato concordato a Londra, le bocche cucite di Saint-Cloud non lo raccontano. Ma c'è una decisione di principio: spetta ai magistrati, e non alla polizia, di accertare se un reato comune sia stato commesso per motivi politici. Altrimenti, gli uomini dell'Interpol si troverebbero con le mani legate dal terzo articolo dello statuto, che vieta ogni scambio di informazioni per i reati politici, religiosi o razziali.

Certo, nessuno prende sul serio la richiesta di Amin, quando pretende collaborazione internazionale per l'arresto degli israeliani che presero parte all'impresa di Entebbe. Certo, verrebbe subito archiviata la richiesta di un regime dittatoriale per la cattura, all'estero, d'un rappresentante dell'opposizione. Certo, il governo di Pretoria saprebbe di non poter contare sull'aiuto delle polizie straniere per dare esecuzione al mandato di cattura spiccato contro un cittadino sudafricano, colpevole di essersi carnalmente congiunto con una donna di colore.

Allo stesso modo la polizia italiana sa di non poter far conto sull'aiuto della polizia svizzera per alcuni reati — dal contrabbando di sigarette al traffico di valuta —, non contemplati dal codice elvetico. Né potrebbe chiedere l'intervento dell'Interpol per l'arresto di un cittadino italiano accusato di associazione a delinquere (reato non conosciuto da molte legislazioni europee) oppure sospettato di tentata ricostituzione del partito fascista.

Ma come comportarsi quando alcuni uomini prendono d'assalto una banca, sostenendo di avere agito — sull'esempio di Stalin — per fornire denaro a un partito costretto alla clandestinità? Cosa fare quando, invocando la santità del regicidio, appellandosi a Orsini e a Principi, un terrorista uccide un alto magistrato o un dirigente della polizia? E deve intervenire l'Interpol quando un ricco industriale viene sequestrato da brigatisti rossi o neri per finanziare un'attività politica? Questi interrogativi non hanno provocato dubbi. La polizia — è stato detto — non ha la possibilità di accertare quali siano i motivi lontani di un reato comune. Per la polizia, un omicidio è un omicidio. E non vanno stabilite scale di valori, che potrebbero portare a paradossi assurdi. Così si potrebbe sostenere che l'Interpol dovrebbe contribuire all'arresto di un terrorista che avesse ucciso un semplice poliziotto, ma non dovrebbe dare la caccia a un suo complice che avesse assassinato il capo dello Stato (tuttavia si troverebbe in imbarazzo la polizia d'un Paese democratico alla quale venisse chiesto di arrestare il patriota che avesse attentato alla vita di un dittatore).

«Non sono tempi, i nostri, nei quali si può andare per il sottile», è stato affermato, ricordando che la Svezia ha consegnato alla Germania federale, poche ore dopo l'arresto, i terroristi tedeschi catturati a Stoccolma. Mai c'era stata una estradizione tanto rapida da parte di un Paese tanto democratico. Però in Svezia, come in Inghilterra, i magistrati hanno ampi margini di discrezionalità: e possono prendere decisioni pragmatiche. Ciò non accade in Francia, dove la persona che ha commesso un reato all'estero dev'essere messa in libertà dopo ventiquattr'ore di fermo, se nel frattempo un magistrato del suo Paese non ne chiede telegraficamente l'«arresto provvisorio». Da noi invece uno straniero può essere arrestato quando la nostra polizia è a conoscenza d'un mandato di cattura emesso dai giudici di un altro Paese e viene trattenuto anche per quaranta giorni nell'attesa che per via diplomatica arrivino i «giustificativi».

Le nuove vampate di terrorismo stanno inducendo alcune polizie a concedere maggiori poteri ai colleghi stranieri. Immaginate che alcuni poliziotti tedeschi arrivino in un Paese straniero nel quale si sia rifugiato un terrorista ricercato in Germania per l'assalto a una banca. In teoria, dovrebbero soltanto «assistere» alle operazioni della poli-

zia locale contribuendo a identificare la persona ricercata. In realtà, possono partecipare all'arresto ed effettuare operazioni di polizia giudiziaria, interrogando il terrorista dopo la cattura. Erano greci o tedeschi i poliziotti in borghese che ad Atene sorvegliarono i chioschi nei quali sono in vendita i giornali stranieri e dai quali si può telefonare in teleselezione all'estero fino a quando non riuscirono a individuare il terrorista tedesco al quale stavano dando la caccia? E non appartenevano forse alla polizia germanica i due biondi efebi, che vennero inviati nell'isola di Mykonos — questa mecca dell'omosessualità — per « assistere all'operazione di cattura » (poi fallita) di un altro terrorista tedesco?

Problema europeo

« È questione di fiducia reciproca » mi dice un funzionario di polizia. E fa poi accenno alla possibilità che vengano stabiliti collegamenti fra i vari gruppi di terroristi europei. Ve n'erano già stati in precedenza, ma sempre da dilettanti. Ora invece la cooperazione fra terroristi e delinquenti comuni, già funzionante a livello nazionale (sequestri di persone, rapine in banca), potrebbe condurre a legami professionali ed efficaci su scala internazionale. « Il terrorismo — sento affermare — è oggi un problema europeo ». Sempre più simili i modi delle azioni (la motocicletta sta prendendo negli attentati il posto dell'automobile), sempre maggiore il numero dei simpatizzanti. Così in Germania i terroristi « impegnati » e latitanti sono appena una trentina, ma possono far conto sull'appoggio di circa quattrocento sostenitori (disposti a offrire alloggio e finanziamenti) e di oltre cinquemila simpatizzanti, molti dei quali potrebbero diventare membri delle « cellule rivoluzionarie ».

In tema di finanziamenti internazionali pare accertato che la Libia non stia più inviando armi e quattrini ai guerriglieri irlandesi e tedeschi. Anche i palestinesi hanno « raffreddato i contatti » con i terroristi europei. Invece la Corea del nord è sempre disposta a ospitare i guerriglieri alla ricerca d'un rifugio. E avrebbe richiesto dieci milioni di dollari ai terroristi tedeschi che sono poi stati arrestati a Stoccolma. (...)

La Convenzione Europea contro il terrorismo è uno dei tanti esempi di questa unificazione strategica internazionale della repressione. La tendenza ad uniformarsi al modello realizzato nello Stato-Leader del blocco europeo e cioè nella Germania federale, — indiscutibilmente incamminata verso nuove forme di fascismo di Stato — può cogliersi in Italia (anello intermedio del blocco europeo) attraverso i discorsi di « difesa dell'ordine pubblico » e della « democrazia » pronunciati in questi ultimi tempi dai leaders democristiani e di altri « partiti democratici » e prendendo atto della paurosa svolta involutiva imposta agli istituti di diritto processuale che an-

cora consentivano un certo spazio legale di difesa al cittadino travolto dalla violenza e dalla tracotanza del potere. Anche le innovazioni « riformistiche » (riforma carceraria) tendono alla realizzazione di un progetto che consentirà un peculiare controllo della devianza attraverso un nuovo orientamento di vita » (affidamento al servizio sociale, regime di semilibertà, licenze, liberazioni anticipate, assegnazione di lavoro all'interno dell'istituto carcerario); in effetti attraverso questi benefici e la discrezionalità ampia della loro applicazione si realizza la corruzione del detenuto e lo si recupera al « sistema » attraverso la distruzione della sua identità sociale. Sono stati poi introdotti criteri di tipologia penitenziaria, che consentono il diverso trattamento dei « detenuti difficili » secondo un sistema di assegnazione e raggruppamento ed osservazione scientifica della personalità. Anche le linee di questa riforma sono il frutto di studi dei problemi criminologici di speciali organismi delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, come ad esempio il Gruppo Consultivo Europeo per la prevenzione del delitto e il trattamento dei delinquenti. Rispetto alla popolazione detenuta si è proceduto e si procede di fatto su due linee qualitativamente diverse ma convergenti, facendo innanzitutto la distinzione tra detenuti comuni e detenuti politici.

Lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, Andreotti, in una comunicazione sulla situazione dell'ordine pubblico nella seduta di martedì 5 gennaio 1977 alla Camera dei deputati ha affermato: « Quando si parla di carcerati è necessario non dimenticare mai lo sfondo di miserie, di delicatezza psicologica, di autentici drammi personali e famigliari che è alla base di ciascun caso individuale. Ma proprio perché l'azione di facinorosi e di violenti non impedisca il corso di quella benefica umana che ispira la riforma penitenziaria, è necessario *individuare ed ISOLARE i responsabili di uno stato* di cose che molti detenuti intimiditi o subordinati debbono passivamente subire ». « Nelle carceri si assiste ad un diffuso fenomeno di organizzazione interna tra detenuti. Si tratta di organizzazioni di carattere pseudo-politico con collegamenti da carcere a carcere, con una programmazione delle sommosse e delle rivolte tese a provocare il trasferimento dei detenuti in altre case di pena nelle quali si sente il bisogno

di un rinforzo « organizzativo » o dalle quali è più facile evadere ».

Il *detenuto comune* è quello che accetta la linea paternalista e riformista di uno Stato che cerca di recuperarlo al sistema o almeno di portarlo a non contestarlo nelle sue strutture essenziali. Questa massa di « *poveri* » è costituita da un esercito di disoccupati, immigrati, di giovani, e di giovanissimi espulsi prima dalla scuola e poi privati del diritto a un salario, di emarginati sottoproletari, di alcolizzati e di drogati che rubano, scippano per procurarsi comunque un minimo per la loro esistenza.

Essi hanno accettato l'intero sistema repressivo, lo hanno interiorizzato e sono giunti in uno stato di abbruttimento umano e carcerario che presuppone la distruzione dell'*io* e quindi di ogni individualità. Essi accettano come una fatalità la pena e le sofferenze che vengono loro imposte. In definitiva ciò che l'istituzione carceraria cerca di costruire « non è tanto il soggetto di diritto, quanto il soggetto ubbidiente, l'individuo assoggettato a certe abitudini, regole, ordini; un'autorità che si esercita continuamente intorno a lui e su di lui e ch'egli deve lasciare funzionare automaticamente in lui ». « Un soggetto obbediente e utile allo stesso tempo; piegato alla forma, generale e meticolosa insieme di un qualunque potere. »

« In effetti il potere disciplinare è un potere che, in luogo di sottrarre e prelevare, ha come funzione principale quella di "addestrare" o piuttosto, di addestrare, per meglio prelevare e sottrarre di più. Non incatena le forze per ridurle, esso cerca di logorarle facendo in modo nell'insieme, di moltiplicarle e di utilizzarle. »⁵

La controparte del detenuto comune è la gerarchia carceraria, alla quale si appella e si prostituisce per ottenere, all'interno dell'istituzione e nel tempo della pena, piccoli personali vantaggi (lavoro, più colloqui con i familiari) e la promessa o la concessione di una licenza premio o il parere favorevole alla domanda di grazia.

È una massa amorfa, che non agisce, né reagisce e accetta l'umanitarismo confessionale che maschera la violenza. La violenza della pena appare loro come il trattamento correlativo alla violenza del crimine commesso. La presenza socia-

le di questo tipo di « deviante » è necessaria e strutturale al potere per esercitare la repressione contro la generalità e in particolare contro la opposizione politica e il dissenso.

Il *detenuto politico* determina per il potere un problema diverso e grave dal momento che non ha senso parlare nei suoi confronti di « rieducazione » e di « recupero ». Egli, infatti, non è il « comune rapinatore » che cerca di riappropriarsi — secondo la logica borghese capitalistica — di una parte del profitto, ma combatte il sistema, ne mina le basi, ripropone la lotta di classe anche all'interno della istituzione carceraria. Egli, in sostanza, è un antagonista e, in quanto tale, senza diritti, perché il diritto è del tutto interno a chi difende lo Stato. La conservazione dello Stato è incompatibile con la sua. Bisogna che uno dei due perisca. Perciò per il prigioniero politico il diritto all'evasione coincide strettamente con il diritto alla vita. La disciplina e il rigore della carcerazione tendono a distruggerlo o a trasformarlo in un robot di carne, in un essere acefalo, nell'« uomo ideale » dello Stato imperialistico. « Egli consuma la merda che gli fanno produrre e consumare..... perciò l'evasione è un diritto che va rivendicato fino in fondo per poter uscire dal carcere come rivoluzionario e non come individuo lobotomizzato o come cadavere ».⁶

Il detenuto politico ha immediatamente come controparte l'intera istituzione carceraria che lo opprime dai gradini più bassi della gerarchia fino ad arrivare al potere esecutivo e ai centri di programmazione e studi penitenziari a livello nazionale ed internazionale. Le decisioni sul detenuto politico sono prese al di fuori della istituzione carceraria e la contraddizione principale è quella che oppone il detenuto alla istituzione nel suo insieme e in modo specifico a tutti quegli organismi speciali e internazionali che hanno di fatto un potere decisionale e di disponibilità della sua persona. I sistemi di assegnazione e raggruppamento previsti dalla Riforma carceraria e da leggi speciali consentono l'immediato congelamento del detenuto politico attraverso l'isolamento politico e sociale.

Documento letto in aula a Milano il 15/6/77 nel processo contro Angelo Basone, Renato Curcio, Vincenzo Guagliardo, Giuliano Isa, Nadia Mantovani, militanti delle Brigate Rosse.

... « Il trattamento che ci avete riservato è quello dell'isolamento, ol-

ovviamente all'epoca Nadia Mantovani
non avrebbe potuto certo fare conferenze
con francesca mambro

E l'antifascismo era parte della lotta BR.

tre che dagli altri proletari detenuti, anche tra di noi. Insomma Stammenheim ha fatto buona scuola! All'esterno minacce ai famigliari e l'arresto degli avvocati in base a sudicie montature completano il quadro del vostro tentativo di costruirci intorno la « terra bruciata » e di impedirci ogni preparazione a questo « processo ». Dietro tutto ciò si scorge l'allinearsi sempre più organico dello Stato imperialista alle direttive degli « Stati forti » e ai progetti anti-guerriglia del comitato di sicurezza della NATO nel quadro di una strategia continentale il cui vero scopo è quello di soffocare il socialismo in Europa.

Dal campo di concentramento dell'Asinara alla « sezione speciale » di S. Vittore c'è una continuità nel trattamento che riservate ai prigionieri di guerra che va oltre la « differenziazione » tra detenuti « recuperabili » da un lato e ribelli o comunisti dall'altro. Per i prigionieri di guerra, voi puntate, in ordine: alla desolidarizzazione, alla distruzione completa dell'identità politica, e infine all'annientamento anche fisico. Ciò che avete in animo di fare si chiama genocidio, genocidio politico! Accenniamo di sfuggita al campo di concentramento dell'Asinara non nel senso di rinverdirne il mito terrorista che consegna (e limita) alla responsabilità di uno psicopatico ciò che laggiù accade. L'Asinara non è un bubbone. Ne parliamo per chiarire a tutti che la responsabilità effettiva della conduzione del campo e la definizione dei suoi macabri obbiettivi promanano direttamente dall'esecutivo »...

L'obbiettivo è la distruzione della identità politica del detenuto e la sua destabilizzazione psicologica.

Denuncia presentata da un detenuto politico nel luglio 1975 sulle condizioni detentive dei detenuti politici a S. Vittore.

Presento al mio avvocato Giannino Guiso un memoriale denuncia contro i metodi di terrorismo psicologico e l'uso continuato dell'isolamento, nei confronti degli imputati nell'istruttoria Brigate Rosse, in uso nel carcere di S. Vittore e il trattamento ivi riservato ai detenuti.

Giunto nel Carcere di S. Vittore proveniente dalla Casa Penale di Lecce il 21-6-1975, verso le ore 16,30, venivo immediatamente portato nella cella di isolamento, dopo essere stato privato di tutto il bagaglio che avevo con me, rinchiuso nella cella N. 23 che consisteva in fedito antro di 2 m. x 3, avente come unico arredamento un bugliolo, un tavolaccio e un materasso privo di lenzuola e cuscino.

L'aerazione proveniva da un finestrino di circa 30 cm. x 20 cm. che dava su un corridoio del sotterraneo stesso, ovviamente era inesistente, l'aria impregnata del pungente odore di urina e di escrementi provenienti dal bugliolo (mai disinfettato), i muri stessi trasudavano umidità ed erano impregnati delle esalazioni provenienti dal bugliolo. Il materasso e i muri presentavano grosse macchie scure e croste che, se non vogliamo pensare a mosche e zanzare giganti schiacciate contro gli stessi, dobbiamo dedurre di trattarsi di sangue umano.

In un primo tempo non avevo notato un particolare, di cui avrei dovuto verificare le dolorose conseguenze per tutto il periodo dell'isola-

mento, cioè la lampadina posta all'interno di un buco schermato da vetri, posta sopra l'entrata della cella. Avrei sperimentato cosa significa avere per 24 ore su 24, notte e giorno, una lampada sempre accesa che riflette la sua luce direttamente sul tavolaccio, unico posto ove fosse possibile stare al detenuto.

A conclusione di questa panoramica architettonica ed igienica, raffinatezza sottile è la scoperta che il tavolaccio consiste in un piano inclinato verso l'esterno che fa sì che il materasso, e ovviamente la persona ivi coricata, scivolino progressivamente trasformando il sonno, unica arma di difesa rispetto a tanta bruttura, in un delicato esercizio di equilibrio fisico-psichico.

La mattina successiva feci l'esperienza dell'aria, che consiste in 30 minuti in cui viene aperta la cella che servono per: svuotare il bugliolo, espletare i propri bisogni fisici e passeggiare sempre isolato in un cubicolo chiuso, con il tetto aperto, di 2 m. x 5 m.

Terminata la « ricreazione » si rientra in cella, per non più uscirne, qualsiasi esigenza uno abbia, fino alle 8 del mattino successivo (...)

« Due giorni dopo il mio arrivo, esattamente il mattino di lunedì 23 giugno chiesi udienza al maresciallo comandante Palazzo al quale feci presente che né la mia situazione istruttoria, né la mia cartella carceraria giustificavano che fossi tenuto in isolamento; essendo la mia imputazione Partecipazione alla banda armata Brigate Rosse io dovevo essere tenuto in isolamento. »

Medesimo trattamento era già stato riservato ai detenuti Zuffada Pierluigi e Casaletti Attilio che avevano la stessa imputazione sopra citata. Da parte di tutti e tre fu fatta domanda di colloquio alla direzione del carcere; ma non pervenne mai nessuna risposta.

Era nostra intenzione che, coerentemente alla dichiarazione del maresciallo Palazzo, anche da parte della direzione ci si dovesse assumere la responsabilità di applicare l'isolamento continuato in base alla imputazione dei detenuti.

Essendo mia profonda convinzione che chi applica leggi liberticide come il « Progetto Reale », che garantisce per le forze dell'ordine il giudizio del Procuratore Generale per gli « assassini » che avvengono in servizio, il ristabilimento del confino politico, ecc..., sia responsabile di episodi come quelli da me denunciati che non possono essere giudicati solo fatti sporadici di giustizia sommaria, di arbitrio e di atrocità, o lievi smagliature di uno stato democratico, bensì un progetto preciso e definito paragonabile alla tortura dell'isolamento sensoriale applicata in Germania nei confronti di detenuti politici.

Enunciazioni come queste, che possono sembrare viziate da prevenzioni ideologiche, possono venire smentite solo nei fatti. (...)

Alcuni giorni passati in questo clima, in queste condizioni igieniche-sanitarie, notti e giorni con le urla che rintronavano nei sotterranei, la luce che dopo 3 o 4 giorni comincia a scavarti dentro, gli occhi diventano pesti, si perde il senso reale del tempo, dell'equilibrio, si hanno difficoltà nel collegare pensieri e sensazioni, ma, penso sia abbastanza superfluo che mi dilunghi a spiegare sensazioni provocate dal continuo terrorismo psicologico. (....)

L'applicazione dell'isolamento nelle forme più razionali e scientifiche assolve a molteplici scopi:

- 1) allontanare l'antagonista dal contesto sociale in cui opera o potrebbe operare;
- 2) svolgere nei suoi confronti una attività repressiva che necessariamente conduce all'« eliminazione », senza che all'esterno si sappia o si capisca la causa reale e il fatto appaia del tutto naturale;
- 3) applicare le tecniche scientifiche di destabilizzazione rivolte alla distruzione dell'io.

Un insieme di meccanismi e di istituzioni concorrono alla realizzazione di questo progetto che si sviluppa attraverso tre fasi:

A) una fase — che chiameremo di « prevenzione o dissuasione e di difesa sociale » — che consiste nell'individuazione dell'antagonista con una capillare azione di osservazione, controllo, schedatura, qualificazione ideologica compiuta dagli apparati di polizia su scala nazionale ed internazionale nella esecuzione di un patto di mutua assistenza repressiva e attraverso istituzioni transnazionali che lo devono garantire;

B) una fase « giudiziaria » (istruttoria e processo) che mira a fare apparire l'oppositore del sistema come un nemico della collettività e come un prodotto patologico, un misto di esaltazione e follia — attraverso un processo di criminalizzazione e di psichiatrizzazione;

C) un'ultima fase, quella del « trattamento nell'istituzione totale », che, nelle aspirazioni del potere dovrebbe concludersi con la destabilizzazione o con l'eliminazione dell'antagonista.

Questi tre metodi — metodo di dissuasione o di cattura, metodo di giudizio, metodo di trattamento carcerario — attraverso una serie di convenzioni internazionali e di accordi a livello istituzionale, sono stati unificati e generalizzati in Europa. Anche il nostro Stato di diritto in sostanza ha accettato il modello realizzato nella Germania federale che, negando lo Stato di diritto, ha affermato il diritto dello Stato.

Ordinanza carceraria riguardante Elisabeth Van Dihn, detenuta nel braccio morto del carcere di Colonia-Ossendorf, arrestata a Zurigo il 20/3/75 e consegnata alla polizia tedesca sotto l'accusa di aver fornito armi per l'attentato di Stoccolma all'ambasciata tedesca.⁷

A) Esclusione da tutte le manifestazioni comunitarie, alle quali possono partecipare gli altri detenuti;

B) Esclusione dalla messa;

C) Perquisizione quotidiana della cella della durata di 10/15 minuti, estesa a tutto quanto in essa contenuto, anche alle note manoscritte (questi controlli avvengono generalmente durante l'ora d'aria dei detenuti, per sfruttare il momento della loro assenza);

D) Prima e dopo ogni visita sia dei parenti che degli avvocati, la detenuta deve spogliarsi sotto il controllo di due carceriere;

E) La finestra della sua cella, unica finestra del braccio morto del carcere, è coperta da una zanzariera.

F) La finestra della cella viene inoltre chiusa nell'ora d'aria degli altri prigionieri, rimanendo così chiusa fino a sei ore;

G) Durante i pasti le viene impedito ogni contatto con gli altri detenuti, ma gli stessi pasti avvengono sotto il controllo di carceriere tra le quali c'è sempre una responsabile;

H) La « passeggiata » durante l'ora d'aria si svolge sempre entro piccoli cerchi, al termine dei quali vi sono carceriere che impediscono di superare anche minimamente questi cerchi;

I) Diversamente da quanto succede per gli altri detenuti, alle porte della cella è saldato un ulteriore lucchetto;

J) Lo spioncino della cella è continuamente in azione;

K) La prigioniera viene chiusa ermeticamente e sottratta alla vista degli altri detenuti, quando essi vengono fatti uscire per l'ora d'aria;

L) La doccia della detenuta ha sempre luogo sotto il controllo di tre carceriere;

M) La prigioniera può tenere in cella solo dieci libri che vengono praticamente ridotti a tre poiché le vengono dati sette libri in lingua inglese e spagnola;

N) La concessione del giudice istruttore di portare abiti propri viene limitata dalla direzione del carcere che per motivi « di controllo » mette a disposizione della prigioniera solo gli abiti necessari, cioè quelli che porta;

O) La direzione del carcere rende praticamente nullo il permesso concesso dal giudice istruttore di tenere un apparecchio radio, con la prescrizione che la misura non deve superare cm. 20 x 10 x 5 e le trasmissioni devono essere ascoltate solo con la cuffia.

Ordinanza carceraria riguardante Holger Meins, morto il 9 novembre 1974 nel carcere di Wittlich, dopo 50 giorni di sciopero della fame contro la tortura e alimentazione forzata:

1) Durante il giorno la porta esterna deve essere sorvegliata da due guardie. Per il tempo tra la chiusura delle celle e l'inizio del turno di notte - vedi punto 2.

2) Il corpo di guardia notturno va rafforzato con una guardia supplementare che deve controllare la zona del cortile A, la zona tra porta esterna e l'amministrazione e l'accesso al cortile B, tenendosi in contatto stabilmente con la porta esterna.

3) Il controllo di visitatori e di automezzi deve essere più rigido. Nel caso in cui qualcuno dovesse chiedere di entrare fuori degli orari di ufficio, va scrupolosamente stabilita l'identità del visitatore, eventualmente anche telefonando al posto di polizia. Questo vale anche per le persone in uniforme.

4) I visitatori del detenuto in attesa di giudizio Holger Meins — avvocati compresi — possono vederlo solamente con il permesso esplicito dell'ispettore per la sicurezza e l'ordine, in caso di sua assenza, dell'ispettorato di servizio.

I colloqui vengono tenuti in una stanza dell'Amministrazione.

5) a) I visitatori del detenuto Meins — avvocati compresi — vanno perquisiti (togliere cappotto e giacca, vuotare le tasche dei vestiti, palparli sopra i vestiti) e controllo delle borse e altri contenitori, prima di essere ammessi al colloquio.

b) E' vietato portare al colloquio registratori.

c) Per la perquisizione di visitatrici si deve avvertire la polizia di Wittlich.

d) Le visite al detenuto Meins sono concesse solo in presenza di due guardie.

e) Durante le visite degli avvocati una guardia armata deve controllare la porta.

f) Il detenuto viene perquisito immediatamente dopo la visita nella stanza di colloquio, dal responsabile delle guardie, in presenza di un'altra guardia e gli vengono cambiati i vestiti.

6) Durante l'aria del detenuto Meins nessun automezzo che deve entrare nella zona del cortile A viene lasciato passare. Automezzi che devono entrare in altre zone del carcere vengono solo fatti passare se il conducente è conosciuto bene (per esempio: fornitore di uova D... o fornitore di carne B...).

Inizio e fine dell'aria del detenuto debbono essere segnalati alla porta esterna dalla guardia responsabile.

7) Il detenuto Meins viene tenuto in isolamento severo nel raggio 2, cella 51.

8) Le celle immediatamente vicine a destra e a sinistra, sopra e sotto quella del detenuto Meins non devono essere occupate da altri detenuti.

9) La cella del detenuto va tenuta giorno e notte chiusa con doppia serratura e in più deve essere applicato un lucchetto. La chiave deve essere tenuta dal capo guardia. La consegna della chiave deve essere sempre registrata in un apposito libro. L'ispettore per la sicurezza e l'ordine tiene la copia della chiave.

10) Il detenuto può essere visitato in cella solo dal responsabile di guardia, in presenza di un'altra guardia.

11) La distribuzione del vitto, il cambio dei vestiti, la distribuzione di detersivi, ecc. deve essere effettuata solo dalle guardie senza la presenza di altri detenuti.

12) La guardia del raggio 2 deve tenere sotto controllo costantemente la cella del detenuto. Deve essere presente direttamente quando un altro detenuto (scopino, ecc.) ha da fare nelle vicinanze della cella del detenuto Meins.

13) Possono essere effettuati confronti solamente con il permesso del direttore del carcere, dell'ispettore per la sicurezza e l'ordine.

14) I confronti all'interno del carcere, vanno effettuati alla presenza di due guardie.

15) Passeggio isolato in presenza di due guardie, una delle quali deve essere armata. Deve portare l'arma coperta. Una delle guardie è munita di una ricetrasmittente. Durante il passeggio di questo detenuto deve essere in funzione una ricetrasmittente all'ingresso, dalla guardia esterna di recinto, e dal responsabile delle guardie. La guardia esterna di recinto deve controllare in questo periodo la zona tra porta esterna e l'amministrazione e la zona tra porta esterna e passaggio al cortile B fino alla lavanderia. Deve portare un'arma coperta.

16) Il detenuto deve essere ammanettato appena esce dalla sua cella fino al ritorno.

17) Esclusione da tutte le iniziative in comune, compresa la messa in chiesa.

18) Controllo giornaliero della cella in assenza del detenuto e perquisizione personale.

19) Nella cella non devono stare oggetti pericolosi (forbici, rasoi, ecc.) Se il detenuto vuole radersi, bisogna dargli un rasoio con lametta già applicata. Due guardie debbono controllare il detenuto mentre si rade e debbono ritirare il rasoio, controllando che la lametta ci sia.

20) Il detenuto viene portato da due guardie al bagno dell'amministrazione.

21) Il detenuto porta vestiti del carcere, se non vengono date altre ordinanze in singoli casi.

22) Il detenuto non può lavorare.

23) In caso di pericolo vengono adottate le disposizioni speciali secondo il piano d'allarme e di sicurezza.

Wittlich 26 marzo 1973
Il direttore del carcere

A) Prevenzione, dissuasione e difesa sociale

La individuazione dell'antagonista avviene attraverso una capillare osservazione dei comportamenti e della condotta dei cittadini. L'apparato poliziesco scheda ogni minima manifestazione di dissenso e forma i fascicoli personali di ciascuno. La scuola, la fabbrica, i pubblici esercizi, la strada, gli uffici pubblici sono il terreno di indagine di una miriade di agenti travestiti da operaio, da studente, ecc. Uno sciopero di studenti che contestano il professore è attentamente seguito dalla « squadra politica » che nel gruppo individua i più « facinorosi » e i più « attivi ». Non importa che cosa si contesti o che cosa si chieda; una manifestazione democratica, un corteo sindacale, un comizio di un partito che non sia quello di regime viene filmato e fotografato: i funzionari stendono relazioni, riportano il testo dei comizi e degli interventi, che spesso vengono registrati.

Durante la celebrazione di processi con movente politico il pubblico viene schedato. All'ingresso dell'aula di udienza agenti di polizia, in speciale servizio, richiedono i documenti di identità e formano una scheda. All'interno e all'esterno fotografi, spesso confusi tra i giornalisti, riprendono con teleobiettivi tutti coloro che dimostrano di avere un qualsiasi interesse al processo. Nel segreto delle questure avviene poi la selezione del materiale raccolto e la formazione dei dossier che suggeriranno i primi interventi repressivi e di dissuasione (perquisizioni domiciliari e personali) che, in ogni caso, assolveranno a due scopi:

1) acquisizione di ulteriori notizie che permetteranno la precisa qualificazione e collocazione ideologica dell'« inquisito », il suo grado di « pericolosità politica », la sua sfera di influenza, la cerchia delle conoscenze e i rapporti con altri soggetti che vengono così, a loro volta, fatti oggetto di indagine e di interessamento;

2) la formulazione di una minaccia, mediata od esplicita, rivolta al fine di « dissuadere » e di ottenere l'astensione da comportamenti diversi da quelli voluti dal potere.

La ricerca capillare dei vari rapporti di relazione è determinante per l'esercizio del controllo dei singoli e della colletti-

vità. I dati più insignificanti, talvolta, si rivelano utili e indispensabili per conoscere e interpretare comportamenti ed azioni. È un controllo, quindi, effettuato scientificamente, coordinato da elaboratori elettronici che memorizzano, incasellano, misurano ogni notizia raccolta, per poi restituirle classificate ed elaborate in una sintesi d'insieme. Il compito di questo controllo viene svolto da un apparato tecnologico repressivo nazionale e transnazionale attraverso patti di mutua assistenza di polizia, spesso non consacrati da convenzioni o leggi, ma da una « prassi internazionale », che si è instaurata attraverso un intrecciarsi di rapporti istituzionali nella violazione continuata e cosciente del principio di territorialità e di sovranità sancito dalla Costituzione.

In verità tutta questa fase di « prevenzione e difesa sociale » si svolge in contrasto con le norme costituzionali. La dottrina e la giurisprudenza più conservatrice fanno enormi sforzi per assecondare e ratificare, con massime spesso tra loro contrastanti, le esigenze politiche del potere. I diritti inviolabili del cittadino sono continuamente calpestati, « per motivi di ordine pubblico », perquisizioni personali e domiciliari si svolgono senza adeguata motivazione o addirittura senza alcuna motivazione. Il pretesto della ricerca di armi « autorizza » le forze di polizia ad eseguire anche in tempo di notte irruzioni nel domicilio delle persone; spesso l'operazione si conclude con il sequestro di agende contenenti indirizzi, lettere, libri dal contenuto marxista, volantini distribuiti in occasione di scioperi o di processi politici.

Il diritto alla riservatezza ed alla inviolabilità del domicilio è solo un fatto teorico privo di senso e di significato pratico.

B) Istruttoria e processo

La condotta del cittadino quotidianamente osservata dall'apparato di polizia è oggetto di continui rapporti informativi del suo grado di pericolosità sociale manifestata in occasione di « scontri di piazza », comizi e cortei non autorizzati, distribuzione di manifestini privi dell'indicazione dello stam-

patore o di altri requisiti formali.

La lettura di questi rapporti, diretti alla magistratura che dovrà gestire questa seconda fase repressiva, è talvolta allucinante per le gratuite e fantastiche asserzioni. Lo studente vi appare come « scellerato »; l'operaio come « il violento »; il disoccupato come « poco amante del lavoro e della famiglia »; il contestatore come « esaltato e delirante elemento, pericoloso per sé e per gli altri »; la ragazza e la donna politicamente impegnate come « donne di facili costumi che colgono l'occasione della manifestazione per dare sfogo al loro insano desiderio di vita »;

Ogni forma di dissenso e di violenza politica viene indicata come fatto anormale ed atipico, per cui, con il richiamo ad aride norme di legge si demanda alla magistratura l'esame del fatto-reato e il correlativo « trattamento » penalistico.

L'istruttoria compiuta dall'autorità giudiziaria — che dispone, attraverso l'istituto della carcerazione preventiva, della libertà fisica dell'indiziato — ancora nella medievale segretezza — si risolve in una attività unilaterale del giudice, con la garanzia — teorica, mai sostanziale e reale — di un diritto difensivo dell'inquisito.

È un dato di fatto, non suscettibile di alcuna smentita, che le garanzie costituzionali di libertà, in Italia, in Germania e negli altri paesi dell'Europa, vanno sempre più restringendosi fino ad essere pirma eluse, e annullate poi.

Il sospetto ha sostituito la prova, l'arbitrio del giudice la sua già poco credibile « imparzialità ». Il difensore, spesso nominato d'ufficio, asseconda quasi sempre il potere assumendo atteggiamenti e comportamenti qualunquistici giustificati « dalla deontologia professionale ». Egli è spesso « l'anima bella », l'*amicus curiae* che garantisce, all'esterno, il rispetto formale del « diritto inviolabile di difesa ».

L'intervento ed il controllo dell'esecutivo, già garantito dalla presenza del giudice che si muove nel processo con l'usuale *metus reverentialae* nei confronti delle autorità, è più direttamente esercitato con la costante presenza del pubblico ministero, con il diritto di avocazione del procuratore generale, con la possibilità di estendere ad altri l'azione penale, nella totale deresponsabilizzazione della istituzione giudiziaria e degli uomini che in suo nome commettono « gli erro-

ri ».

Nel processo al detenuto politico — dove si accentua l'interesse del potere — il compito dell'apparato giudiziario è quello di fare apparire le proposte di cambiamento e le ideologie alternative, come episodi di criminalità comune e di gratuita violenza; talvolta come momenti di delirio pseudopolitico, e più spesso come manifestazioni patologiche di asocialità e di intensa pericolosità sociale.

È il processo di criminalizzazione e di psichiatrizzazione dell'oppositore. La magistratura in questo compito è agevolata dalla stampa, che ormai integrata, asseconda e garantisce la riuscita del progetto. Nel processo al detenuto politico, perciò, il dibattito viene spostato sulle questioni marginali e secondarie che rientrano nella previsione del fatto-reato, volutamente evitando di inoltrarsi nelle analisi del movente che ha determinato l'azione. La strategia seguita dal potere nel processo al detenuto politico è quella di far apparire l'apparato giudiziario asettico nel giudizio, di esercitare una attività di intimidazione nei confronti del pubblico che partecipa al processo spaventandolo con una ostentazione e uno spiegamento di forze e una serie di controlli personali persecutori ed illegali ed imponendo all'imputato una disciplina processuale che, se accettata, proietta all'esterno un'immagine dell'antagonista in stato di abominevole soggezione, ne ridimensiona il mito e gli echi politici ed allontana da lui la solidarietà di coloro che, in un primo tempo, avevano manifestato simpatia.

La realizzazione di tale progetto è possibile nel processo di connivenza ove si riscontra una sola volontà di vincere, che è quella dell'accusa; è invece irrealizzabile nel processo di rottura e in quello di guerriglia, dove, non solo si ha la contestazione brutale dell'ordine pubblico, ma la contestazione della stessa legittimazione del giudice e dello Stato. Il concetto di criminalizzazione del politico, in questa ottica, appare superato. Egli infatti verrà condannato non per quello che ha fatto ma per quello che è, per la sua identità politica. Nello Stato imperialistico l'annientamento dell'antagonismo è un problema di esistenza, per cui anche il concetto di criminalizzazione va rivisto ed esteso.

Il criminale comune riconosce infatti lo Stato, il diritto e le

leggi; non attacca il principio del potere, ma delle manifestazioni e delle forme. Il criminale speciale, cioè colui che ha un'identità politica, pone in discussione il principio, le leggi, il diritto di punire, il diritto di esistere dello Stato e la sua stessa legittimazione. È il massimo dell'antagonismo. Per lo Stato è la più pericolosa manifestazione di criminalità perché assoluta. Di fronte a questo fenomeno, irriducibile e incontrollabile, al potere non rimane alternativa se non quella di annientare l'antagonista. L'annientamento non può essere brutale, ma scientifico e razionale; quando non avviene nella prima fase del processo repressivo per cause accidentali o per mano della polizia che « inciampa », il compito viene demandato alla magistratura prima e alle istituzioni totali, poi. La magistratura, con l'applicazione di una serie di pene sommative garantisce il soggiorno e la disponibilità fisica del politico; il trattamento carcerario realizzerà l'obiettivo.

Un esempio: Giovanni Marini

« Giovanni Marini, militante anarchico, nato 31 anni fa a Sacco, piccolo paese campano, emigrò a dieci anni a Salerno con la famiglia. Diciannovenne si diplomò ragioniere con la media dell'8 ma, immediatamente si vede negare ogni posto di lavoro perché "sovversivo". Partecipa a tutti i concorsi, supera le prove scritte e viene regolarmente bocciato agli orali perché etichettato "attivista comunista". Per alcuni anni è costretto a lavori saltuari. A 26 anni si reca al nord, a Monza, ed entra da operaio in fabbrica: pochi mesi ed arriva il licenziamento poiché svolgeva "lavoro politico". Tornato a Salerno, inizia un intenso lavoro politico con i proletari e i sottoproletari dei quartieri poveri della città. Nel giugno 1972 Marini è costretto ad allontanarsi da Salerno per sfuggire alle intimidazioni dei fascisti che da tempo lo hanno individuato. Ha già subito due aggressioni, riceve quotidianamente telefonate anonime e minacce di morte. Il 7 luglio 1972, mentre cammina in via Vella con Gennaro Scariati e Franco Mastrogiovanni, Marini vede quest'ultimo aggredito dai fascisti Alfinito e Falvella e interviene in sua difesa, nella colluttazione rimane a terra Falvella, ferito da alcuni colpi di striscio e da una coltellata al petto. Alcune ore dopo, Falvella muore durante l'intervento chirurgico. Il P.M. Lamberti incrimina Marini e Mastrogiovanni per omicidio premeditato e tentato omicidio con l'aggravante dei futili motivi. Scariati e Alfinito vengono prosciolti. Il 15 marzo '73 il G.I. Gentile emette sentenza di rinvio a giudizio per omicidio volontario contro Marini e per rissa aggravata contro Mastrogiovanni e Alfinito. Dal luglio 1972 al settembre 1973 Marini subisce tutta la brutalità delle carceri più remote, a Sulmona, Pescara, Foggia, Potenza, Matera, Brindisi, Lagonegro e altre ancora. Ma non cessa di lottare, per questo subirà ben 16 trasferimenti. Nell'agosto 1973, a Caltanissetta, solo il pronto intervento

dei famigliari, dei difensori e dei compagni lo salva da un "lento processo di devitalizzazione" conseguenza dei violenti pestaggi e di oltre 30 giorni di cella di isolamento e letto di contenzione. Con il coraggio e la coerenza politica che mostra in questo periodo, nasce attorno a Giovanni la solidarietà dei carcerati e dei compagni che trasformerà il suo caso individuale in campagna politica contro il fascismo, i padroni che lo pagano e le istituzioni che lo proteggono. Il 28 febbraio inizia il processo a Salerno. Nel dibattimento l'istruttoria si dimostra arbitraria e carente, Marini afferma e dimostra la sua innocenza, mentre cade il castello di prove contro di lui e si fa chiara la precostituzione della accuse. Il 13 marzo 1974 il processo viene improvvisamente sospeso, con motivazioni pretestuose, dal presidente del tribunale Fienga, senza neppure consultare la giuria popolare. Il 9 aprile 1974 con un'ordinanza del primo presidente della Corte di appello di Napoli, il processo viene trasferito a Vallo della Lucania, dove ricomincia daccapo. »⁸ Marini viene condannato a 12 anni per omicidio volontario con l'attenuante della provocazione. Nel processo d'appello, tenutosi a Salerno il 4-4-75 Marini viene condannato a 9 anni per omicidio preterintenzionale. Il 6-4-76 la Cassazione confermerà il giudizio d'appello.

Ma la disponibilità fisica del detenuto politico Giovanni Marini non si esaurisce con questa condanna. Il suo essere antagonista, che per lo Stato è la più pericolosa manifestazione di criminalità, l'ha portato ad essere incriminato per oltraggio a magistrato in udienza, calunnia al G.I., offesa all'onore del P.M. ecc. Per questi reati è stato condannato a Potenza in primo grado a 2 anni, 8 mesi e 10 giorni di arresto. Va notato che il P.M. aveva richiesto 1 anno e 2 mesi! Il processo d'appello si tiene a Potenza il 24 giugno 1977.

C) Il trattamento carcerario

Nel carcere la violenza dello Stato imperialistico è la più immediata e la più incontrollata per il meccanismo stesso dell'istituzione che ne consente la sua deresponsabilizzazione. All'interno degli istituti carcerari degli Stati capitalistici gli omicidi che la repressione compie vengono assorbiti all'esterno senza alcuna reazione. La Strage al carcere di Alessandria del 1974, ordinata freddamente dal potere fu compiuta con impudenza e crudeltà, eppure l'opinione pubblica la accettò asetticamente compiangendo le povere vittime, « cadute nell'adempimento del loro dovere ». Non indagò sui veri motivi che spinsero la Magistratura e il Generale dei C.C. Dalla

appena riusciremo a trovare il tempo porteremo in rete il libro LA STRAGE sulla prima notissima prodezza di D.Chiesa

Chiesa ad attuare il piano repressivo, certamente evitabile ma attuato perché suggerito da precise scelte politiche. L'episodio fu presto dimenticato.

La strage di Alessandria

Era il maggio 1974. Tutto l'apparato statale era mobilitato in una campagna di bombardamento psicologico dell'opinione pubblica: referendum sul divorzio, sequestro Sossi, Brigate Rosse, lo Stato in pericolo, rapimenti, ricatti, lo Stato non deve cedere. E all'interno di questo discorso lo Stato diede una risposta: la strage al carcere di Alessandria. Ad Alessandria tre detenuti — Concu, Levriero e Di Bona — presero sei ostaggi all'interno del carcere cui poi si aggiunse l'assistente sociale — Vassallo — e chiesero di essere lasciati liberi in cambio della salvezza degli ostaggi. In un primo momento le trattative, iniziate con il Procuratore Generale di Alessandria, seguirono una linea di mediazione, che saltò completamente quando giunsero l'ispettore carcerario per la Lombardia e il Piemonte — De Mari — il capo della Criminalpol — Montesano — il generale dei carabinieri — Dalla Chiesa — e il Procuratore Generale della Repubblica di Torino — Reviglio Della Veneria —. Queste autorità assunsero la direzione delle operazioni strettamente in contatto con il potere centrale e con il ministro degli interni, Taviani. Tutto si concluse con la strage, voluta con fredda determinazione. Proprio perché la strage di Alessandria venne gestita dal potere come un fatto di delinquenza comune e come tale venne recepita dall'opinione pubblica, alcuni mesi dopo Reviglio Della Veneria poté tranquillamente dichiarare:⁹

«D. Ai fini di questa chiarezza e per stabilire la meccanica dei fatti, vorrei sapere se Lei ha trattato direttamente e personalmente con i tre rivoltosi.

R. Sì sono stato io a parlare con uno dei tre, il capo, il Concu. Ero stato notiziato di questo gravissimo fatto al mattino. Avevo assunto l'incarico di Procuratore Generale soltanto da tre giorni. Ho ritenuto doveroso rendermi conto di persona di quello che succedeva e mi sono trasferito nel primo pomeriggio ad Alessandria. Verso le 17,30 sono andato a parlamentare, dopo aver fatto aspettare un po' i rivoltosi che sollecitavano un incontro con il Procuratore Generale. E' uscito fuori il Concu che mi ha detto con tono sprezzante: «Lei chi è?» Il loro disegno era proprio quello di umiliare nella mia persona, lo Stato. «Ha un documento per dimostrare che è il Procuratore Generale?» «L'ho a Torino, se vuole posso darle la tessera da cui risulta che sono Presidente di Sezione di Cassazione». «Vediamola» mi disse il Concu. D. A che distanza eravate?

R. Come noi adesso, naturalmente avevo la scorta armata, c'erano anche dei giornalisti e il mio avvocato generale. Il Concu ha preso la mia tessera, si è ritirato oltre la porta di ferro da cui non si vedeva l'interno. Avessimo voluto, gli sparavamo in quel momento lì, lo toglievamo di mezzo; ci rimanevano però gli altri due che avrebbero potuto fare delle rappresaglie. Mi ha fatto stare venti minuti fuori della porta ad aspettare in piedi, dopo di che è uscito e mi ha detto: «Siamo

convinti che Lei è il Procuratore Generale». Mi ha consegnato un foglio in cui erano elencate le loro richieste in parte riguardanti i loro procedimenti penali e in parte di carattere politico, di Lotta Continua, in cui si facevano delle affermazioni che si riallacciavano alla faccenda delle condizioni delle carceri, alla lunghezza dei processi. Questo documento era stato evidentemente preparato fuori dal carcere; non credo che i tre fossero all'altezza di scrivere queste cose. Il foglio era battuto a macchina e si avanzavano assurde richieste. Volevano inoltre altri ostaggi che noi assolutamente non potevamo dare. (...)

D. E' stato Lei a decidere quest'azione e quella successiva o ha avuto ordini o consigli da Roma? Ha parlato con qualcuno a livello governativo? Le autorità locali — sindaco, assessore, consiglieri regionali — sono intervenuti attivamente avanzando delle proposte. Come mai non le ha prese in considerazione?

R. Ho ascoltato tutti. C'era il sindaco che insisteva perché fossero lasciati andare liberi. L'ho ascoltato parecchie volte, poi quando le cose si sono complicate gli ho detto: «Si accomodi insieme a tutti gli altri». Allora il sindaco mi risulta che abbia telefonato a Roma, alla Presidenza del Consiglio e al Ministro della Giustizia. Sono stato chiamato al telefono dal sottosegretario Sarti, al quale ho subito detto «Sia ben chiaro che qui chi decide sono io, se ha da darmi dei consigli li ascolto volentieri, però chi decide sono io.» Gli ho anche detto che stavo per fare un'azione di forza definitiva. Il senatore Sarti mi ha detto che era completamente d'accordo con me, e che facevo benissimo. Comunque, anche se mi avesse detto il contrario, era lo stesso. Ad un bel momento abbiamo sentito uno sparo; non sappiamo se questo sparo sia stata la morte del primo ostaggio o se sia stato un colpo in aria. Ma quando ho sentito questo sparo ho dato l'ordine d'attaccare. D. Lei ha parlato di assalto «magistralmente condotto». Questa sua affermazione ha sollevato polemiche visti i risultati...

R. Subito dopo l'azione, in una conferenza-stampa, ho detto che «l'azione dei carabinieri era stata meravigliosa», poiché si sono lanciati molto coraggiosamente all'assalto; un'azione meravigliosa condotta magistralmente dai carabinieri, gli ordini li ho dati io, ma l'esecuzione è stata diretta dagli ufficiali. Io avevo studiato coi comandanti che si doveva fare. Non ho mai detto che la mia è stata un'azione magistrale; quella dei carabinieri, sì, è stata un'azione magistrale. (...)

D. Quando avete svolto le trattative con i banditi, fatto preparare il pulmino, fatto entrare due agenti motociclisti che avrebbero dovuto precederlo, si è trattato di una messa in scena per prendere tempo e ingannare i rivoltosi o pensavate di farli uscire davvero?

R. Onestamente ritengo che in questi casi anche se avessi dato la parola di non sparare — cosa che non ho fatto, avrei fatto sparare lo stesso perché non mi sentivo legato da promesse estorte sotto la violenza, sotto minaccia. E' contrario alla legge. Erano dei delinquenti. Ma io non avevo dato nessuna parola.

D. Perché ha fatto venire il pulmino?

R. Per tenerli tranquilli, per continuare la trattativa.

D. Quale sbocco avrebbe potuto avere questa trattativa?

R. Soltanto la resa.

D. Se fossero arrivati sino nel cortile, avrebbe fatto sparare da tiratori scelti? Aveva messo in conto il pericolo che qualche ostaggio avrebbe potuto lasciarci la vita?

R. Li avrebbero ammazzati loro dal primo all'ultimo. Si trattava di scegliere il male minore. Non potevo essere sicuro che non fossero colpiti anche gli ostaggi; tutte le raccomandazioni e le misure di prudenza erano state prese. Quello che si poteva fare è stato fatto. Personalmente non potevo permettere che questa gente uscisse dal carcere. Sicuramente avrebbero ammazzato i due agenti della polizia stradale ed anche gli ostaggi. Volevano andare nella macchia sarda e avremmo dovuto impiegare centinaia di uomini per ripigliarli. Non potevamo permettere che lì si creasse una centrale del delitto. Avremmo esposto al pericolo centinaia di altre vite. Ogni detenuto avrebbe saputo che bastava sequestrare un ostaggio per ottenere la libertà. Lo Stato sarebbe stato sconfitto su tutta la linea. Io sono contrario anche a sospendere le indagini nei casi di sequestro di persona per permettere le trattative. Questo è un favoreggiamento dei delinquenti. Sono scelte dolorose, drammatiche, ne sono convinto; sarebbe stato meglio sin dall'inizio perdere una, due o qualche persona, ma non cedere mai ai ricatti. Si sarebbero evitati tutti quelli che si sono verificati dopo. Se questa gente sapesse che quando diretta un aereo, che quando prende un ostaggio non riesce in nessuna maniera a farla franca, a realizzare i propri progetti, questi episodi non si sarebbero moltiplicati. Purtroppo inizialmente si è ceduto con troppa larghezza.

D. Quindi Lei non ha nessun ripensamento; se si dovesse, malauguratamente ritrovare in un'analoga situazione, agirebbe nello stesso modo?

R. Le dirò, questa estate c'è stata una piccola sommossa nel carcere di Torino. Volevano il Procuratore Generale ma io non ci sono andato, perché la cosa non la vedevo così grave perché il Procuratore si spostasse. Ho mandato un mio sostituto a dire che il Procuratore Generale era quello intervenuto ad Alessandria. Sono rientrati subito nelle loro celle. Le ripeto se oggi mi trovassi a dover affrontare la stessa situazione, la risolverei nella stessa maniera; l'unica cosa che oggi farei sarebbe quella di mettere una carica esplosiva sotto la porta per non perdere tempo. (...)

In effetti le masse assorbite dai problemi quotidiani per la sopravvivenza e da altri problemi politici parziali — sono spesso indifferenti ai problemi di carattere più generale e collettivo, vuoi perché non ravvisano un collegamento diretto pratico tra le loro lotte e gli accadimenti all'interno delle istituzioni totali, vuoi perché l'informazione, o non esiste o viene loro presentata deformata dalla stampa di regime. Sicché l'assorbimento dell'evento è rapido e immediato perché mascherato da « quell'interesse sociale » proclamato, che legalizza l'illiceità dell'azione. Di talché, se da un lato l'assenza di analisi politica fa apparire il sacrificio delle vittime co-

me un atto necessitato ed indispensabile per l'ordine pubblico; dall'altro, l'assenza di qualsiasi protesta facilita la deresponsabilizzazione dell'istituzione. Nel carcere manca il controllo sociale, perciò è possibile attuare una serie di castighi segreti e non codificati dalla legislazione che « appartengono » all'apparato che li esercita secondo criteri, strumenti e meccanismi che sfuggono al controllo del corpo sociale. « L'agente di punizione esercita un potere totale, che nessun terzo può intervenire a turbare. L'individuo da correggere deve essere interamente avviluppato dal potere che si esercita su di lui ».¹⁰

Nella segretezza del carcere, chiuso ad ogni intervento dall'esterno, al di là delle leggi vi è una tendenza in cui viene già dato per scontato l'assetto totalitario. Epperò, nel microcosmo carcerario, chi ha in mano l'istituzione ha un assoluto controllo della gestione e nella gestione. Tale controllo è spesso in mano a degli aguzzini che applicano la « legge » in base ad una valutazione quasi sempre arbitraria e comunque soggettiva delle cose e delle situazioni. Il controllo sociale infatti agirebbe da meccanismo frenante, ove esistesse, così come avviene nella fabbrica. Anche qui la violenza è presente ed epidermica, ma viene contenuta dal controllo che la classe operaia continuamente esercita; epperò all'esterno la tendenza deve fare i conti con le risposte (stampa, controinformazione, opinione pubblica etc.) per via delle contraddizioni di classe che operano.

Non tutto quindi è stato ancora piegato nel modello e nella gente, ma nella collettività penitenziaria, le cui regole e la cui disciplina sono assunte dallo Stato, l'antagonismo non può essere tollerato. L'internato viene prima congelato rispetto all'esterno impedendogli di svolgere lavoro politico, e più spesso qualsiasi lavoro. Egli è privato non solo della vita sociale esterna, ma anche delle immagini (un detenuto mi raccontava che rimaneva meravigliato quando alla TV poteva vedere delle case e delle automobili. Gli restituivano l'immagine della realtà esterna che non riusciva più a percepire attraverso la finestra della sua cella coperta dalla « bocca di lupo », e per la altezza dei muri perimetrali del cortile del passeggio).

Questo è il primo atto! Poi attraverso il tempo l'istituzione

realizza sul detenuto una violenza selettiva, articolata, diretta a disintegrare il centro della personalità dell'individuo e quindi contemporaneamente distruggere l'identità politica. Questo è l'obiettivo!

Lettera di Ulrike Meinhof detenuta in un braccio morto (dal 16/6/72 al 9/2/73).

«... La sensazione che ti esploda la testa (la sensazione che il cranio possa esserti strappato via, esplodendo), la sensazione che il midollo spinale ti si comprima tutto nel cervello, la sensazione che il cervello ti si raggrinzisca, la sensazione di trovarsi sotto una corrente, continua, impercettibile che ti trascina lontano

la sensazione che ti spappolino le capacità associative

la sensazione che l'anima ti pisci via il corpo, come quando non si riesce a trattener l'orina

la sensazione che la cella si muova. Ci si sveglia, si aprono gli occhi, la cella viaggia; al pomeriggio quando entra la luce del sole, la cella, di colpo, si immobilizza. Non riesci a respingere la sensazione di movimento, di viaggio.

Non si riesce a capire perché si tremi, si geli.

Per riuscire a parlare con un tono di voce normale, fatica come se si dovesse parlare forte, come se si dovesse urlare.

La sensazione di diventare muti.

Non si può identificare il significato delle parole, si riesce solo ad indovinare.

L'uso dei suoni sibilanti — come s, sch, tz, z, — è assolutamente insopportabile.

Secondini, visite, cortile, sembrano un film

Mal di testa

Flashes

Incontrollabile la costruzione delle frasi, la grammatica, la sintassi. Si scrive: due righe. Alla fine della seconda riga non si ricorda più l'inizio della prima.

La sensazione di andare in cenere dentro.

La sensazione che se tu riuscissi a dire cosa sta accadendo, tutto ti verrebbe fuori come un getto di acqua bollente, che bolle per tutta la vita. Furiosa aggressività che non trova sfogo. Questa è la cosa peggiore.

La chiara coscienza di non aver più alcuna possibilità di sopravvivenza. Totale senso di impotenza nel tentativo di opporsi a questa convinzione: le visite lasciano dietro di sé il vuoto. Un'ora dopo una visita riesci solo a ricostruire meccanicamente se la visita è stata oggi o la settimana scorsa.

Una volta alla settimana invece il bagno ha questo significato: di scioglierti un attimo, di riprenderti — questo anche per un paio d'ore —

La sensazione che il tempo e lo spazio si incastrino, l'uno nell'altro. La sensazione di trovarsi nello spazio di uno specchio deformato — vacillamento —,

Poi; spaventosa euforia quando si sente qualcosa — la differenza sonora tra il giorno e la notte —.

La sensazione che ora il tempo scorra, che il cervello nuovamente si rilassi, che il midollo torni al suo posto per settimane.

La sensazione che ti abbiano strappato la pelle ».

Da quanto esposto si rileva che esiste una tecnica di trattamento che può definirsi della « rateizzazione della violenza distruttiva »: serve a questa società (cioè al potere) come giustificatoria e come risoluzione lenta. Se il potere, per quel criterio di umanismismo confessionale di cui si è detto, non può sparare sull'antagonista, o sul detenuto, a meno che questo non ne fornisca l'occasione, tuttavia ogni giorno aggiunge un segmento di violenza che dura nel tempo, sicché alla fine, dopo 10, 20 anni, il detenuto muore di morte « naturale », ma in effetti è stato *lucidamente ammazzato*. La violenza è divisa in altrettante particelle quanti sono gli istanti che gli restano da vivere. Tutti questi istanti si concentrano in una unica rappresentazione che ne è la somma (intensità massima di violenza che uccide).

Il detenuto politico è un ostaggio a vita del potere. Non c'è possibilità di liberazione fino a quando egli esprime antagonismo. L'esempio di questo trattamento è dato dalla carcerazione a Stammheim di U. Meinhof. Il modello è la carcerazione di J. Jackson, incarcerato per un furto e condannato dapprima ad un anno, assomma poi una condanna a 18 anni, di cui 7 di isolamento, per poi venire ucciso. Più è proseguito il processo di politicizzazione di Jackson e della Meinhof in carcere e più è diventato urgente ucciderli. Eliminando i due rivoluzionari si sono eliminati due rappresentanti dell'antagonismo di classe.

In Italia il fenomeno della germanizzazione delle tecniche repressive e carcerarie offre un panorama vasto e terrorizzante di esempi che denunciano la tendenza totalitaria in atto che è quella di fare interiorizzare all'individuo i meccanismi del modello sociale repressivo, cioè il massimo di organizzazione della vita violenta che si possa immaginare in questa epoca storica, e far diventare egli stesso il centro di programmazione della propria esistenza. Colui che ha interiorizzato questi meccanismi (p. es. nel carcere) diventa inevitabilmente il poliziotto di se stesso in quanto rivolge contro di

se la massa di violenza contenuta nel modello che ha interiorizzato. Sarà quindi possibile per il potere assumere atteggiamenti riformistici coi detenuti una volta che essi avranno accettato il modello. Sarà il detenuto stesso che andrà a suonare il campanello della prigione per farsi rinchiusere, non con una motivazione pratica, (es. scontare una pena detentiva) ma per realizzare il modello di comportamento che ha ormai interiorizzato e che è il modello ideale programmato dalla società unidimensionale, totalitaria e totalizzante, dove la contraddizione di classe e i comportamenti di classe esistono ed operano, ma non vengono riconosciuti, anzi vengono espulsi ed estirpati attraverso la violenza annientatrice. In questo tipo di società l'annientamento è l'alternativa all'antagonismo. Questo discorso è valido non solo nel carcere e nelle altre istituzioni totali, ma anche nella società nel suo complesso. La differenza sta solo nei livelli di mediazione che si frappongono tra il comportamento antagonistico e la violenza repressiva. Nel carcere il livello di mediazione ha una intensità minore perché il carcere è l'istituzione in cui questa società massimamente realizza la sua tendenza e può esercitare l'intero arsenale di violenza, senza alcun condizionamento e senza alcun controllo sociale. L'inconveniente di questo modello è che è solo un'aspirazione. Gli strumenti usati non sempre sono efficienti allo scopo (edilizia carceraria, personale impiegato in funzione esecutiva, presenza del difensore). Proprio per queste contraddizioni, per queste crepe il detenuto politico può utilizzare i ritardi e le contraddizioni che interrompono la uniformità del progetto e del trattamento. Le aspirazioni del potere crollano dunque di fronte a questa realtà e conseguentemente crolla la capacità di ragionare freddamente. I sistemi repressivi violenti e non più razionali si sostituiscono ai meccanismi scientifici. Il potere rivela allora tutta la sua brutalità e la sua ferocia repressiva ed aggressiva, evidenziando il « fascismo dal viso umano » della riforma che — con le sue istanze sulla necessità della repressione come tema prevalente della difesa sociale e della collettività — rinnega, in queste contingenze, e senza mezzi termini, i criteri di umanità e di rispetto dell'individuo cui dice di ispirarsi.

Il ruolo dell'avvocato difensore

Un importante ruolo, in contrasto con la tendenza del potere, svolge il difensore, unico reale interlocutore del detenuto politico. La sua funzione, i suoi continui contatti con il recluso, fanno sorgere gravi e pesanti contraddizioni che ostacolano ulteriormente il progetto e il « programma disciplinare ». Egli infatti interrompe l'isolamento politico, sociale e sensoriale che è alla base del progetto di destabilizzazione psicologica; esercita un controllo che garantisce la incolumità fisica del detenuto, porta all'esterno le sue istanze; denunzia alla opinione pubblica la violenza dell'istituzione. Tutto ciò avviene attraverso i frequenti colloqui che generalmente iniziano ad essere autorizzati appena venute meno le cautele processuali della prima fase istruttoria.

La « pericolosità » di questi contatti che grandemente ostacolano il « trattamento » del politico è stata da tempo avvertita dal potere che uniformandosi al modello tedesco è inutilmente (ma spesso utilmente) ricorso a una serie di stragemmi che hanno di fatto impedito e impediscono ancora il rapporto detenuto-difensore.

Il prigioniero politico generalmente è destinato a uno stabilimento di pena lontano dal luogo ove si compie la istruttoria o da quello nel quale dovrà essere celebrato il giudizio; i continui trasferimenti predisposti dal ministero di grazia e giustizia creano numerosi intralci burocratici per ottenere dal giudice competente le autorizzazioni al colloquio e impongono un onere finanziario rilevante per fare fronte alle spese di trasferta e soggiorno.

Accade così che è il giudice istruttore di Torino competente a rilasciare l'autorizzazione al colloquio con il difensore di un imputato ristretto nel carcere di Favignana, o il giudice di Napoli per un altro soggiornante nella colonia penale dell'Asinara.

Spesso, pur in possesso del diritto di conferire con i propri difesi, i difensori vengono respinti dalla gerarchia carceraria con pretestuosi motivi. Essi si oppongono alle richieste motivate appellandosi a generici ordini o disposizioni ricevuti e rinviando ogni decisione ai superiori (lontani o assenti dal-

l'istituto di pena) o alla magistratura. In realtà è il potere che esercita questa ostilità burocratica attraverso un insieme di illegalismi che negano palesemente tassative norme giuridiche e trovano invece fondamento in una prassi appositamente introdotta con circolari riservate del ministero, dell'ispettorato degli istituti di prevenzione e pena, o, addirittura degli stessi direttori. La tecnica usata può quindi paragonarsi al metodo di « dissuasione » e di intimidazione velata che le istituzioni repressive esercitano al fine di ottenere un abbandono o una rinunzia prima di passare ad una fase esecutiva palese e violenta.

Così è accaduto in Germania ove i difensori dei prigionieri politici sono stati privati del loro mandato, perseguiti e denunziati per aver osato opporsi alla eliminazione fisica dei loro difesi.

Accadrà anche in Italia?

Mi disse in carcere un detenuto politico:

« La controrivoluzione insegue la pratica rivoluzionaria: la insegue perché non ha risolto i problemi di repressione calibrati al punto più alto ». Almeno così è negli anelli più bassi della catena imperialistica. « In Italia non c'è Stambahin, però ciò si pone nella tendenza e ne vedremo in seguito la realizzazione ».

Ben diverso è il ruolo del difensore nel « processo ». Queste considerazioni scaturiscono da una mia personale esperienza riferentesi alle diverse fasi storiche che hanno caratterizzato la lotta di classe in Italia, e che hanno determinato un evolversi e un radicalizzarsi della lotta armata: più precisamente mi riferisco al processo alla XXII Ottobre a Genova per arrivare fino al processo alle Brigate Rosse del maggio 1977 a Torino.

È nel 1972 che, per la prima volta nell'Italia del dopoguerra, viene istruito a Genova un processo contro una « formazione » che, praticando la lotta armata, teorizza la violenza proletaria, l'esproprio, l'autofinanziamento per fini di sussistenza e di propaganda politica. È il processo ai militanti della XXII Ottobre: individuati dal potere essi accettano il *processo di connivenza* riconoscendo ai giudici la legittimità di giudicare la loro azione politica che viene così immediatamente criminalizzata. Il potere non li riconosce quali detenu-

ti politici, e raggiunge i suoi fini dissuasivi e « terroristici », sia all'interno che all'esterno dell'aula, riaffermando l'autorità e il prestigio delle istituzioni. È attraverso la potenza repressiva che il potere ottiene dall'opinione pubblica il riconoscimento di efficienza e di credibilità politica.

Si ha così la prima constatazione che il *processo di connivenza* è perdente per l'imputato politico che l'accetta.

Sulla base di questa esperienza negativa, il processo di appello, incanalatosi nelle prime udienze sulla traccia del processo di primo grado, vede ancora i gappisti della XXII Ottobre schiacciati dalla tracotanza dell'accusa finché, attraverso una serie di risposte processuali, la difesa imposta una nuova tattica: il *processo d'attacco*. L'accusa ai metodi dell'intera indagine di polizia, la critica alla conduzione dell'istruttoria scritta e dibattimentale, danno luogo prima a un vero contraddittorio processuale e consentono poi parziali risultati positivi: la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul carattere politico del processo e il rigetto delle istanze dell'accusa che aveva proposto la condanna degli imputati a pene più severe rispetto a quelle erogate in primo grado (tre ergastoli e pene temporanee tra i venti e i trent'anni).

La successiva esperienza inizia nell'autunno del 1974 allorché alcuni componenti delle Brigate Rosse vengono arrestati. Il loro rifiuto di rendere l'interrogatorio e di riconoscere la legittimazione del giudice, la loro dichiarazione di ritenersi prigionieri di guerra, fa scoppiare, durante la fase istruttoria, una serie di contraddizioni che il potere giudiziario non riuscirà a risolvere e che si acuiranno nella fase dibattimentale, quando nel maggio del 1976, a Torino, si tenterà di processare il nucleo storico delle BR. La battaglia si incentra su una contraddizione essenziale, che vede contrapposti lo Stato e le Brigate Rosse. Queste ultime dichiarano: « La rivoluzione comunista passa anche attraverso i vostri tribunali, ma non in veste di imputata... gli imputati non hanno niente da cui difendersi, mentre, al contrario, gli accusatori hanno da difendere la pratica criminale antiproletaria dell'infame regime che essi rappresentano. Se difensori dunque devono esservi, questi servono a voi egregie eccellenze ».¹¹

Rifiutando il ruolo di imputati, revocando il mandato ai di-

fensori, lanciando « alle avanguardie rivoluzionarie la parola d'ordine: portare l'attacco al cuore dello stato », nasce in Italia il primo *processo di rottura*. Esso si articola in una strategia che impedisce la costituzione di un formale e corretto contraddittorio processuale e impone la negazione della funzione dell'avvocato, stigmatizzato dalle BR come « strumento di mediazione tra la guerriglia e lo Stato ».¹²

Il processo di rottura assume dei connotati più precisi ed avanzati allorché con una azione metodica, aggressiva e costante, le BR fanno scoppiare all'interno del processo insuperabili contraddizioni che vedono gli avvocati contro i giudici, i giudici contro gli avvocati, e questi ultimi in disaccordo tra loro.

« È importante fare ulteriore chiarezza sulla nostra decisione di rifiutare di essere in qualunque modo difesi da qualunque specie di avvocati. Con questa scelta abbiamo voluto affermare un principio estremamente chiaro: in qualunque processo l'avvocato ha una funzione di mediatore tra l'imputato e il giudice, è l'"altra faccia" del giudice. In un processo politico questa funzione diventa ancor più palese, perché in questo caso si tratta di stabilire un terreno di mediazione tra la rivoluzione e la contro-rivoluzione.

Con la dichiarazione del 17 maggio abbiamo capovolto i termini: noi, gli imputati, siamo diventati gli accusatori; voi, i giudici, siete diventati gli imputati. Per cui da questo momento ogni avvocato è diventato di fatto il vostro avvocato. È quindi comprensibile che gli avvocati d'ufficio da voi nominati si affannino a prendere le distanze da noi: infatti ora essi devono preoccuparsi innanzitutto di dimostrare la loro omogeneità politica con l'infame regime che voi rappresentate.

Per questo d'ora in poi chiunque accetta il ruolo di avvocato d'ufficio deve andare ben oltre la collaborazione e diventa di fatto parte organica ed attiva della contro-rivoluzione.

Oltre il difensore di fiducia, oltre il difensore d'ufficio, c'è ora necessariamente, il difensore di regime.

Indichiamo nel difensore di regime un nemico dichiarato delle forze rivoluzionarie e nostro in particolare; e mentre esortiamo chiunque a non accettare questo ruolo infame, facciamo presente che combatteremo con ogni mezzo a nostra di-

sposizione chiunque accetterà... »¹³

Il processo con l'uccisione, rivendicata dalle Brigate Rosse, del Procuratore Generale di Genova, Francesco Coco, viene sospeso e poi rinviato. Esso fu più che un processo di rottura. « Accogliendo l'invito a rifiutare la difesa anche d'ufficio gli avvocati si allontanano non solo dal processo, ma chiudono un'epoca: quella dei processi politici. Da questo momento in avanti questo processo assume i connotati di un'azione di guerriglia ».¹⁴

Ma l'impostazione del processo lasciava comunque perplessi per alcuni suoi aspetti poiché gli imputati, allontanati dall'aula per motivi di ordine processuale, non avrebbero mai potuto evidenziare, nel processo, le stesse contraddizioni, che i medesimi erano riusciti a fare esplodere. Perciò, non a caso, il processo di Napoli contro i NAP, nel novembre 1976 nella sua strategia processuale, potenzialmente nega l'aspetto negativo del processo di Torino. La presenza di un gruppo di difensori di fiducia di alcuni degli imputati — che non compaiono in aula — consente, non solo la valorizzazione delle contraddizioni che il processo di rottura fa necessariamente sorgere all'interno delle istituzioni repressive e statuali, ma altresì la dimostrazione che il processo politico è la negazione dei basilari ed essenziali principi dello Stato di diritto. Le valutazioni e le analisi che scaturiscono — confermate poi dalla condotta processuale degli imputati nel processo alle Brigate Rosse a Torino nel maggio 1977 — sul *processo di guerriglia* indicano che « le forme che assume lo scontro di classe nella fase di maggiore acutizzazione delle tensioni sociali non sono più mediate, ma diventano immediatamente guerra ».¹⁵

Una guerra che vede la contrapposizione dello Stato borghese imperialistico al suo antagonista rivoluzionario. Gli imputati hanno assunto una identità politica che non ha nessun margine di mediazione per cui conseguente è la impossibilità di difendere il detenuto politico all'interno di un processo. Le sue precise scelte lo collocano al di fuori dello Stato. Quindi che senso ha una difesa nel processo? Che senso ha il ruolo del difensore? Un avvocato, anche se di fiducia, può politicizzare una difesa legale — così come avviene nei *processi di connivenza* — ma non può fare una difesa che per

gli imputati non è altro che un attacco portato fino al cuore dello Stato — *processo di guerriglia*. La contraddizione è evidente. Nella misura in cui l'avvocato cerca di ridurre nel processo l'imputato che si dichiara militante rivoluzionario, e quindi cerca di rappresentarlo, egli svolge un ruolo di mediazione che contrasta con i suoi stessi interessi. Come ridurre dentro lo Stato degli « imputati » che si dichiarano e vogliono essere estranei ad esso? Secondo quanto gli imputati delle Brigate Rosse hanno dichiarato « sarebbe un avvocato di regime » che parla non a nome del militante rivoluzionario, ma a nome di quello Stato che essi combattono. L'enunciato rivoluzionario è chiaro. Il difensore d'ufficio è quindi interno allo Stato e alla istituzione repressiva e controrivoluzionaria e si esprime quindi in maniera militante, per cui non può rappresentare un antagonista. Tale contraddizione si cerca di superarla attraverso la idealizzazione del difensore d'ufficio per cui non a caso sia a Bologna che a Torino che a Milano nel processo contro i militanti della BR gli avvocati nominati hanno affermato che lo Stato non poteva arrendersi di fronte ai « criminali » e perciò essi accettavano il mandato di difensori. È possibile però in questa situazione processuale e storica una difesa sostanziale? Può parlare un avvocato a nome della guerriglia? Può rappresentare un antagonista dello Stato del quale l'avvocato vuole essere il difensore? Risponde un detenuto politico: « Nessuno può parlare a nome della guerriglia se non la guerriglia stessa. » Il processo politico quindi non esiste: è un falso letterario, è un falso ideologico con il quale si vuole ingabbiare e distruggere il messaggio rivoluzionario.

NOTE

- ¹ Concetto espresso da un detenuto politico rivoluzionario.
- ² Articolo di Franco Fortini pubblicato sul « Corriere della Sera » nell'aprile 1977.
- ³ Concetto espresso da un detenuto politico rivoluzionario.
- ⁴ Articolo di Enrico Altavilla pubblicato sul « Corriere della Sera » il 29/4/77.
- ⁵ Michel Foucault. Sorvegliare e punire, Einaudi 1976.
- ⁶ Concetto espresso da un detenuto politico rivoluzionario.
- ⁷ La guerriglia urbana nella Germania federale. A cura di Gianfranco Faina e del gruppo di lavoro sulla Germania federale. Collettivo Editoriale - Genova - dicembre 1976.
- ⁸ Processo Marini. A cura del coordinamento nazionale Comitati anarchici Marini - Milano 1974.
- ⁹ « Nuova Società » - 15 gennaio 1975 - « Ad Alessandria abbiamo salvato lo Stato » di Diego Novelli.
- ¹⁰ Michel Foucault. Sorvegliare e punire, Einaudi 1976.
- ¹¹ Comunicato N. 1 delle Brigate Rosse all'udienza del 17/5/76 a Torino. *
- ¹² Comunicato N. 1 delle Brigate Rosse all'udienza del 17/5/76 a Torino.
- ¹³ Comunicato N. 4 delle Brigate Rosse all'udienza del 17/5/76 a Torino.
- ¹⁴ Dal diario delle Brigate Rosse sul processo del maggio '76 a Torino.
- ¹⁵ Comunicato N. 7 delle Brigate Rosse all'udienza del 4/5/77 a Torino.



si intendono comunicati dei prigionieri
delle Brigate Rosse

Indice

Introduzione	pag. 5
PARTE PRIMA	9
Il blocco imperialistico euro-americano	11
La RFT come Stato leader	17
L'Italia all'interno del blocco	24
La Convenzione europea contro il terrorismo	28
La Convenzione e la questione costituzionale italiana	39
Note	47
PARTE SECONDA	49
Il concetto di criminalità nello Stato imperialistico	51
La funzione del partito d'opposizione	53
Gli antagonisti	57
Controllo ed eliminazione dell'antagonista	62
a) Prevenzione, dissuasione e difesa sociale	76
b) Istruttoria e processo	77
c) Il trattamento carcerario	81
Il ruolo dell'avvocato difensore	89
Note	95

Come ridurre dentro lo Stato degli « imputati » che si dichiarano e vogliono essere estranei ad esso? Non solo, ma che lo aggrediscono e lo combattono? È possibile, in questa situazione processuale e storica una difesa sostanziale? Può parlare un avvocato a nome della guerriglia? Può rappresentare un antagonista dello Stato del quale l'avvocato vuole essere il difensore? Risponde un detenuto politico: « Nessuno può parlare a nome della guerriglia, se non la guerriglia stessa. » Il processo politico, quindi, non esiste: è un falso letterario, è un falso ideologico con il quale si vuole ingabbiare e distruggere il messaggio rivoluzionario.

Giannino Guiso, avvocato, è nato a Nuoro nel 1933. È iscritto e milita nel P.S.I. Difensore nei più importanti processi di banditismo sardo, difende, dal 1960, Graziano Mesina. Sempre in prima linea contro le soppraffazioni del potere, nel 1964 ha sostenuto l'accusa contro l'ex commissario Francesco Greco e nel 1975 contro gli ispettori generali di P.S. Angelo Mangano e Salvatore Guarino. Penalista noto per aver sempre difeso i lavoratori vittime della repressione, è difensore tra gli altri di Giuseppe Saba nel processo Feltrinelli, di Augusto Viel nel processo alla XXII Ottobre, di Renato Curcio ed altri militanti delle Brigate Rosse, di Giovanni Gentile Schiavone ed altri appartenenti ai NAP. Nel 1974 ha fondato a Nuoro il Centro di Controinformazione, luogo di dibattiti politici e culturali.

Lire 2.500 (2.358)

FINE